

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) ..	97
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	98
---	----

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura ordinaria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica</i>)	134
---	-----

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. C. 3199 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
---	-----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. C. 3530 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	108
---	-----

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista. Testo unificato C. 2656 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
---	-----

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
---	-----

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica</i>)	150
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	111
--	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	174
Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
SEDE REFERENTE:	
Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso (<i>Esame e rinvio</i>) ..	117
AVVERTENZA	133

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.30.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

C. 2212-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti 4.400 e 6.400 della Commissione, riferiti al provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, avverte che sono stati trasmessi gli emendamenti 4.400 e 6.400 della Commissione al disegno di legge in titolo.

In particolare, segnala che l'emendamento 4.400 è volto a sostituire la lettera a) dell'articolo 4, comma 3, prevedendo che, qualora vi siano società interamente pubbliche partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, l'affidamento diretto avviene, in via preferenziale, in favore delle medesime società. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca a quali fattispecie

faccia riferimento l'affidamento in via preferenziale, restando inteso che qualora l'affidamento in via preferenziale si riferisse al rapporto tra società interamente pubbliche e altri operatori di mercato rimarrebbe ferma la contrarietà già espressa nel precedente parere sul testo della disposizione, in quanto rimarrebbe inalterato il rischio di riclassificazione delle società *in house* nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione.

Fa presente poi che l'emendamento 6.400 è diretto a modificare il comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento, stabilendo che il Fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche concorre al finanziamento delle infrastrutture idriche, ferme restando le finalità del Fondo di garanzia delle opere idriche. Nel rilevare che modifica appare superare i profili di criticità relativi al comma 3 dell'articolo 6 espressi nel precedente parere sul testo del provvedimento, ritiene comunque necessario acquisire sul punto l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime preliminarmente nulla osta sull'emendamento 6.400 della Commissione, precisando che tale proposta emendativa appare superare i profili di criticità dell'articolo 6, comma 3, del provvedimento in oggetto.

Esprime invece parere contrario sull'emendamento 4.400 della Commissione, in quanto tale proposta emendativa lascia inalterato il rischio di riclassificazione delle società *in house* nell'ambito del pe-

rimetro della pubblica amministrazione, come già rilevato nella seduta di ieri.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 4.400 e 6.400 della Commissione riferite alla proposta di legge C. 2212-A, recante Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

l'emendamento 4.400 della Commissione lascia inalterato il rischio di riclassificazione delle società *in house* nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione;

l'emendamento 6.400 della Commissione appare superare i profili di criticità dell'articolo 6, comma 3, del provvedimento in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.400 della Commissione;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.400 della Commissione in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura.

In relazione all'articolo 6, comma 3, il parere favorevole sul testo del provvedimento, espresso nella seduta pomeridiana del 19 aprile 2016, deve intendersi pertanto condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'e-

mendamento 6.400 della Commissione. Deve intendersi conseguentemente revocata la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, espressa sul testo del provvedimento, con riferimento al medesimo articolo 6, comma 3, nella predetta seduta pomeridiana del 19 aprile 2016. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, nel far presente che il disegno di legge reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2015), ricorda che il testo iniziale del disegno di legge, corredato di relazione tecnica, è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio, la quale, in data 22 marzo 2016, ha approvato, con riferimento ai profili finanziari,

una relazione favorevole con la condizione della soppressione dell'articolo 12 del disegno di legge (Offerta ai consumatori dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali).

Rammenta altresì che nella seduta del 12 aprile 2016 la Commissione politiche dell'Unione Europea ha approvato alcuni emendamenti e che le modifiche apportate al testo iniziale dalla Commissione di merito non sono corredate di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa la direttiva (CE) 2009/156, che disciplina le condizioni di polizia sanitaria prescritte per i movimenti di equidi tra Stati membri e per le importazioni di equidi dai paesi terzi, aggiunta all'elenco di cui all'allegato A, rileva che, tenuto conto che per tale direttiva non è prevista la trasmissione alle Camere del relativo schema di decreto legislativo per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, andrebbero esclusi eventuali effetti finanziari in relazione al recepimento delle norme della direttiva che prescrivono l'effettuazione di prestazioni veterinarie, sanitarie e di controllo (ispezioni da parte dei servizi veterinari; rilascio di documenti di identificazione, di certificati e di attestati sanitari; controlli e analisi di laboratorio).

In merito all'articolo 3-*bis*, concernente l'attuazione della direttiva UE 2015/720 per la riduzione delle borse di plastica, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle norme in esame — come espressamente previsto dal testo — senza che si determinino effetti onerosi e utilizzando le risorse già disponibili a normativa vigente. Fa riferimento, in particolare, alla previsione di una campagna di informazione e di programmi di sensibilizzazione rivolti ai consumatori, nonché di programmi educativi per i bambini.

Riguardo all'abrogazione dei commi 1129, 1130 e 1131 della legge n. 296 del 2006 e all'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, ritiene che

andrebbe verificato se possano prodursi eventuali effetti finanziari, tenuto conto che:

con i commi 1129, 1130 e 1131 è stato avviato, dall'anno 2007, un programma sperimentale per la progressiva riduzione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci, finalizzato al definitivo divieto della commercializzazione dei sacchi medesimi. Per l'avvio del programma è stata destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale del Ministero dell'ambiente;

l'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012 ha previsto la possibilità di individuare, con apposito decreto ministeriale, le caratteristiche tecniche dei sacchetti biodegradabili o riciclati ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti per il trattamento dei rifiuti. Sono state inoltre previste iniziative di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma, infine, ha stabilito specifiche sanzioni amministrative pecuniarie (da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentabili fino al quadruplo del massimo in presenza di determinate circostanze) per la commercializzazione di sacchi non conformi a tale disciplina.

Infine, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa i possibili effetti connessi alla formulazione letterale dei commi 1 e 2 dell'articolo 3-*bis* in esame, in base alla quale le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, per l'esercizio della delega saranno osservate « in quanto compatibili con il presente articolo » e nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, « in quanto compatibili con il presente articolo ». Poiché le procedure e i principi richiamati dal testo mediante il riferimento all'articolo 1, comma 1, riguardano — fra l'altro — la verifica della compatibilità finanziaria degli schemi di

decreti legislativi oggetto di esame parlamentare, reputa che andrebbe chiarito a quale specifico ambito di attuazione si riferiscano le condizioni di compatibilità indicate dal testo.

Con riferimento all'articolo 14, comma 2, lettera o), concernente l'istituzione di un registro informatizzato, osserva che andrebbe confermato che le spese per l'istituzione e la tenuta del registro in esame saranno poste a carico dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, ente di diritto privato che viene finanziato mediante i contributi degli iscritti.

Riguardo all'articolo 14-*bis*, riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 in materia di carburanti, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo in ordine alle possibili modalità attuative della norma, con particolare riferimento alle misure che potrebbero essere adottate per la riduzione delle emissioni con l'utilizzo dei biocarburanti nel trasporto aereo. Ciò al fine di verificare se sia previsto il ricorso a misure, quali ad esempio quelle di carattere fiscale o tariffario, di cui andrebbe valutata la neutralità finanziaria.

Con riferimento all'articolo 14-*ter*, inerente al recepimento della direttiva (UE) 2015/2193 in materia di emissioni in atmosfera, considerata l'ampiezza potenziale degli interventi previsti dal testo, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'impatto amministrativo e gli eventuali riflessi finanziari delle previsioni in materia di autorizzazioni, di controlli e di sanzioni per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Ciò al fine di suffragare l'effettiva neutralità delle disposizioni, come previsto dal comma 2.

In relazione all'articolo 14-*quater*, in materia di attuazione della direttiva 2014/90/UE in materia di equipaggiamento marittimo, tenuto conto che per la direttiva in esame non sembrerebbe prevista la procedura di acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, ritiene opportuno richiedere una valutazione del Go-

verno volta a suffragare l'assenza di effetti finanziari connessi agli adempimenti amministrativi e di controllo che sono richiesti per l'attuazione della direttiva.

In ordine all'articolo 14-*quinquies*, riguardante l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI per la lotta alla corruzione, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le disposizioni recate dall'articolo in esame, ai fini dell'esercizio della delega legislativa attuativa della decisione quadro 2003/568/GAI, individuano, tra i principi e criteri direttivi, i profili sanzionatori relativi alle attività di corruzione tra soggetti privati. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3. Considera peraltro opportuno acquisire una conferma del Governo circa l'effettiva possibilità di dare attuazione alla delega senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche interessate delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, a proposito dell'articolo 14-*sexies*, concernente l'attuazione della direttiva 2014/26/UE in materia di diritti d'autore, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto sia della natura ordinamentale delle disposizioni sia del fatto che gli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, inclusa la SIAE, non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che all'attuazione delle misure e delle attività previste nella direttiva (CE) 2009/156, relativa alle condizioni di polizia sanitaria prescritte per i movimenti di equidi tra Stati membri e per le importazioni di equidi dai paesi terzi, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché gli oneri derivanti dall'applicazione

delle condizioni di polizia sanitaria, previste dalla direttiva, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli già disciplinati dalle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 1994, mentre i costi derivanti dall'attività di controllo svolta dagli Uffici periferici del Ministero della salute – Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari e Posti di Ispezione Frontaliera – sono coperti dalle risorse allocate su appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute.

Conferma poi che all'attuazione dell'articolo 3-*bis*, recante principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala quindi che il programma sperimentale per la progressiva riduzione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci previsto dai commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 non è mai stato avviato, per cui, a seguito dell'abrogazione espressa delle predette disposizioni nonché del connesso articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, prevista dall'articolo 4 del provvedimento in esame, è da escludere ogni ulteriore onere per la finanza pubblica in riferimento a tale programma, che non risulta necessario ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2015/720.

Con riferimento alle spese per l'istituzione e la tenuta del registro informatizzato di cui all'articolo 14, comma 2, lettera o), comunica che le stesse saranno poste a carico dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, ente di diritto privato che viene finanziato mediante i contributi degli iscritti.

Evidenzia che le misure che potrebbero essere adottate per la riduzione delle emissioni con l'utilizzo dei biocarburanti nel trasporto aereo, di cui all'articolo 14-*bis*, di recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 in materia di carburanti, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conferma che le previsioni in materia di autorizzazioni, di controlli e di sanzioni per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, di cui all'articolo 14-*ter*, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2193 in materia di emissioni in atmosfera, non determineranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la norma, che è volta a realizzare una semplificazione e razionalizzazione delle attuali procedure autorizzative e di controllo, estendendo tali semplificazioni a tutti gli stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, determinerà una riduzione degli attuali oneri sia per le competenti autorità pubbliche, sia per i gestori degli stabilimenti stessi.

Prosegue segnalando che agli adempimenti amministrativi e di controllo che sono richiesti per l'attuazione della direttiva 2014/90/UE in materia di equipaggiamento marittimo, il cui recepimento è previsto dall'articolo 14-*quater*, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il complesso delle attività ispettive di vigilanza del mercato condotte con l'impiego del personale del Corpo delle Capitanerie di porto costituisce una funzione ordinariamente svolta nel quadro delle attività di istituto condotte anche dagli Uffici marittimi periferici, mentre gli oneri relativi alle attività di valutazione ed autorizzazione degli organismi notificati saranno posti a totale carico degli organismi medesimi così come gli oneri relativi alle attività di certificazione e di ispezione richieste dagli armatori saranno posti a totale carico dei soggetti richiedenti.

Evidenzia infine che all'attuazione della delega di cui all'articolo 14-*quinquies*, volta al recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo da parte delle amministrazioni

pubbliche interessate delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3540-A Governo, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'attuazione delle misure e delle attività previste nella direttiva (CE) 2009/156, relativa alle condizioni di polizia sanitaria prescritte per i movimenti di equidi tra Stati membri e per le importazioni di equidi dai paesi terzi, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché gli oneri derivanti dall'applicazione delle condizioni di polizia sanitaria, previste dalla direttiva, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli già disciplinati dalle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 1994, mentre i costi derivanti dall'attività di controllo svolta dagli Uffici periferici del Ministero della salute – Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari e Posti di Ispezione Frontaliera – sono coperti dalle risorse allocate su appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute;

all'attuazione dell'articolo 3-*bis*, recante principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il programma sperimentale per la progressiva riduzione dei sacchi non bio-

degradabili per l'asporto delle merci previsto dai commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 non è mai stato avviato, per cui, a seguito dell'abrogazione espressa delle predette disposizioni nonché del connesso articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, prevista dall'articolo 4 del provvedimento in esame, è da escludere ogni ulteriore onere per la finanza pubblica in riferimento a tale programma, che non risulta necessario ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2015/720;

le spese per l'istituzione e la tenuta del registro informatizzato di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *o*), saranno poste a carico dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, ente di diritto privato che viene finanziato mediante i contributi degli iscritti;

le misure che potrebbero essere adottate per la riduzione delle emissioni con l'utilizzo dei biocarburanti nel trasporto aereo, di cui all'articolo 14-*bis*, di recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 in materia di carburanti, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le previsioni in materia di autorizzazioni, di controlli e di sanzioni per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, di cui all'articolo 14-*ter*, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2193 in materia di emissioni in atmosfera, non determineranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la norma, che è volta a realizzare una semplificazione e razionalizzazione delle attuali procedure autorizzative e di controllo, estendendo tali semplificazioni a tutti gli stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, determinerà una riduzione degli attuali oneri sia per le competenti autorità pubbliche, sia per i gestori degli stabilimenti stessi;

agli adempimenti amministrativi e di controllo che sono richiesti per l'attuazione della direttiva 2014/90/UE in mate-

ria di equipaggiamento marittimo, il cui recepimento è previsto dall'articolo 14-*quater*, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il complesso delle attività ispettive di vigilanza del mercato condotte con l'impiego del personale del Corpo delle Capitanerie di porto costituisce una funzione ordinariamente svolta nel quadro delle attività di istituto condotte anche dagli Uffici marittimi periferici, mentre gli oneri relativi alle attività di valutazione ed autorizzazione degli organismi notificati saranno posti a totale carico degli organismi medesimi così come gli oneri relativi alle attività di certificazione e di ispezione richieste dagli armatori saranno posti a totale carico dei soggetti richiedenti;

all'attuazione della delega di cui all'articolo 14-*quinquies*, volta al recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche interessate delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti nonché l'ulteriore emendamento 14-*sexies*.100 della Commissione. Al riguardo, con riferimento alle proposte

emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Paglia 10.4, volto ad introdurre – tra i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta – quello della gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro. Rileva che, in tale contesto, la proposta emendativa in parola prevede altresì che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione in esame tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Kronbichler 1.4, che è volta ad inserire, nell'allegato B, la direttiva 2014/45/UE, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dal recepimento della predetta direttiva possano derivare effetti finanziari;

Kronbichler 1.5, che è volta ad inserire, nell'allegato B, la direttiva 2014/46/UE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dal recepimento della predetta direttiva possano derivare effetti finanziari;

Villarosa 1.50, che è volta ad eliminare la previsione relativa al recepimento della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie, per possibile vio-

lazione della normativa comunitaria, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Gianluca Pini 3.2, che è volta ad integrare i criteri e principi direttivi relativi alla delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive, inserendo la previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Gianluca Pini 4.26, che è volta a sopprimere la previsione relativa all'adeguamento del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie, per possibile violazione della normativa europea, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Duranti 6.50, che è volta a sopprimere la previsione relativa alla delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie, per possibile violazione della normativa europea, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Squeri 8.2 e Kronbichler 8.5, che, intervenendo sui principi e criteri direttivi

per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 305/2011 in materia di commercializzazione dei prodotti da costruzione, sono volte a prevedere che il Punto di contatto da istituirsi presso il Ministero dello sviluppo economico sia altresì tenuto ad istituire ed aggiornare un elenco, pubblicato su una apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero, di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione dei principi e criteri direttivi, come modificati dalle citate proposte emendative, possa comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza recata dal comma 5 dell'articolo 8 del provvedimento in esame;

Boccadutri 10.050, che introduce, quale ulteriore oggetto di recepimento, la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se al recepimento della ulteriore direttiva possa effettivamente farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza recata dall'ultimo comma della proposta emendativa stessa;

Cristian Iannuzzi 14-*sexies*.63 e 14-*sexies*.69, che, nel modificare in parte i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, sono volte, tra l'altro, ad affidare il controllo in merito alla corretta applicazione della normativa sul diritto di autore da parte degli utenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché alla polizia tributaria. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se alla attuazione dei principi e criteri direttivi, come modificati dalle ci-

tate proposte emendative, possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'articolo 14-*sexies* non reca una specifica clausola di invarianza finanziaria;

Rotondi 14-*sexies*.12, che, intervenendo sui principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera *m*), è volta a prevedere, al ricorrere di talune specifiche situazioni, forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore, garantendo che, nelle predette ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remunererà in forma compensativa i titolari dei diritti anche avvalendosi delle somme appositamente stanziare nel Fondo unico per lo spettacolo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, con riferimento alle proposte emendative che incidono, a vario titolo, sui principi e criteri direttivi per l'attuazione delle deleghe conferite al Governo ai sensi del presente provvedimento – le quali rappresentano la parte decisamente prevalente del fascicolo in esame – tale valutazione si basa sul presupposto che agli adempimenti prefigurati dalle predette proposte emendative potrà comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità peraltro alle clausole di invarianza finanziaria di cui risultano corredati gli articoli del provvedimento cui le citate proposte emendative fanno riferimento. Precisa che nell'ambito di tali proposte emendative appare rientrare anche l'emendamento 14-*sexies*.100 della Commissione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sulle proposte

emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Kronbichler 1.4 e 1.5 e dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 10.050, che, sulla base degli elementi sopraggiunti in corso di seduta da parte degli uffici competenti, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, inoltre, parere contrario sulle proposte emendative Gianluca Pini 4.27 e 14.10, in precedenza non richiamate dal relatore, in quanto volte entrambe ad espungere dal testo – con riferimento, rispettivamente, all'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 4 e 14 – il rinvio alla procedura individuata all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Ricorda, in particolare, che tale ultima norma dispone che, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ritiene pertanto necessario, in via prudenziale, mantenere nel testo del provvedimento le disposizioni oggetto di soppressione da parte delle citate proposte emendative.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.50, 3.2, 4.26, 4.27, 6.50, 8.2, 8.5, 10.4, 14.10, 14-*sexies*.12, 14-*sexies*.63, 14-*sexies*.69, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura ordinaria e altre disposizioni sui giudici di pace.

C. 3672 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche in prima lettura dal Senato, conferisce una delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e reca altre disposizioni sui giudici di pace e che il provvedimento consta di nove articoli ed è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari, segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 9, recanti delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, modificato ed integrato in prima lettura dal Senato, delega il Governo ad adottare una riforma della magistratura onoraria includendo, fra i principi e criteri direttivi, la definizione delle modalità di accesso all'incarico e della sua durata, la rimodulazione delle funzioni e delle competenze di supporto alla magistratura ordinaria, la ridefinizione del trattamento indennitario nonché la determinazione di una disciplina transitoria da applicare ai magistrati onorari in servizio. Evidenzia, altresì, che l'articolo 9, comma 1, reca una clausola di neutralità riferita all'intero provvedimento, richiamando, sia pur senza un rinvio espresso, quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, al fine di assicurare la

neutralità finanziaria dei decreti delegati nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata agli stessi.

Osserva che, considerate le citate disposizioni, eventuali profili onerosi connessi all'esercizio della delega dovranno essere valutati in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo e che in tale sede sarà quindi possibile procedere ad una verifica degli effetti prodotti nell'esercizio della delega.

Tanto premesso, rileva comunque l'opportunità che il Governo fornisca, fin d'ora, ulteriori dati ed elementi di valutazione, al fine di confermare l'effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega enunciati nel provvedimento nel rispetto del summenzionato criterio di neutralità finanziaria; ciò anche in considerazione della mancanza di un aggiornamento della relazione tecnica relativo alle modifiche e alle integrazioni introdotte dal Senato. Si riferisce, in particolare, alle seguenti disposizioni:

articolo 2, comma 5, lettera *b*), che prevede la possibilità di applicare, in via eccezionale e non stabilmente, i giudici onorari di pace quali componenti del collegio giudicante presso il tribunale ordinario, tenuto conto dei riflessi finanziari che si potrebbero determinare in ragione della mutata sede di servizio;

articolo 2, comma 13, che individua i criteri di delega relativi al regime indennitario (nelle sue componenti fissa e variabile), previdenziale e assistenziale da riconoscere ai magistrati onorari (GOP e VOP). Nello specifico, andrebbero forniti elementi volti a verificare la compatibilità finanziaria del processo di riforma in esame con quanto previsto dall'articolo 1, comma 609, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che demanda al Ministero della giustizia l'adozione di misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai magistrati onorari, alla quale sono ascritti effetti di risparmio ai fini dei saldi di finanza pubblica, pari a 6,7 milioni nel 2016 e a 7,6 milioni a decorrere dal 2017;

articolo 2, comma 17, lettera *a*), che disciplina il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della normativa delegata, prevedendo che questi possano essere confermati nell'incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale e che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel corso del quarto mandato essi possano essere destinati anche all'esercizio di funzioni giudiziarie. Andrebbero esclusi effetti onerosi connessi alla conferma nell'incarico, per il periodo indicato, di tale personale.

Con riguardo all'articolo 6, che reca norme di diretta applicazione che permettono in via transitoria, per un periodo massimo di due anni successivi all'entrata in vigore della riforma in esame, di applicare giudici di pace, in servizio presso un determinato ufficio, presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di Corte d'appello, anche se privi di scoperture di organico, autorizzando a tal fine la spesa di euro 100.550 per il 2016, di euro 201.100 per il 2017 e di euro 100.550 per il 2018, reputa opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del relativo onere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente all'articolo 6, comma 6, osserva che il Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al bilancio triennale 2016-2018 – del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura delle disposizioni di cui ai commi precedenti in materia di applicazione dei giudici di pace, in una misura pari a euro 100.550 per l'anno 2016, euro 201.100 per l'anno 2017 ed euro 100.550 per l'anno 2018 – reca le necessarie disponibilità. Da un punto di vista meramente formale, segnala che l'inciso « per gli anni 2016, 2017 e 2018 » risulta sostanzialmente ultroneo e, come tale, se ne potrebbe anche valutare la soppressione, senza pregiudizio alcuno della congruità della clausola di copertura finanziaria. Ritiene, infine, necessario integrare la disposizione in commento, allo scopo di prevedere, tramite l'introduzione

di un comma aggiuntivo, che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, riservandosi di valutare la documentazione depositata dal rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.

C. 3199 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10

giugno 2014 e che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito alla Decisione del Consiglio di sorveglianza dell'OCCAR recante modifiche all'Allegato IV (Processo decisionale) della Convenzione OCCAR, prende atto del fatto che le modifiche sono di carattere ordinamentale e prive di effetti finanziari diretti per il bilancio dello Stato. Osserva che la relazione tecnica, inoltre, ipotizza risparmi connessi alla Decisione in esame.

Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione e propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

C. 3530 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica della Convenzione, con Protocollo aggiuntivo, tra Italia e Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010

e che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché degli ulteriori dispositivi che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Riguardo l'articolo 27 della Convenzione e l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recanti l'entrata in vigore e la copertura finanziaria, in merito ai profili relativi alla modulazione temporale dell'onere, segnala che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica imputa la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della Convenzione, valutato in 380 mila euro annui a decorrere dall'anno 2016, a carico del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017, prevedendo la corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del citato Fondo per gli anni 2016 e 2017. Al riguardo, fa presente che il predetto accantonamento, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Ciò premesso, considera tuttavia necessario – in considerazione dei tempi ancora occorrenti alla conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge nonché di quelli richiesti ai fini della successiva entrata in vigore della Convenzione medesima (secondo quanto stabilito dall'articolo 27 dell'Accordo) – differire la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2017. In tale quadro, ritiene che si renda altresì necessario provvedere al contestuale aggiornamento della norma di copertura finanziaria, in modo da riferire la medesima ai nuovi fondi speciali di parte corrente approvati con l'ultima legge di stabilità e relativi al triennio 2016-2018, prevedendo la corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dell'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Su tale punto, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Circa l'articolo 6 della Convenzione, in materia di redditi immobiliari, giudica

opportuni chiarimenti in merito al regime tributario da applicare ai redditi immobiliari riferiti alle attività agricole e forestali e agli immobili delle imprese o utilizzati dai lavoratori autonomi, tenuto conto che la normativa vigente in Italia stabilisce che detti redditi concorrono alla formazione del reddito (agrario, d'impresa o di lavoro autonomo), prevedendo contestualmente forme di deducibilità degli oneri sostenuti dai titolari dei medesimi redditi in relazione ai predetti immobili. Ritiene che andrebbe quindi precisato quale sia il regime di deducibilità di tali oneri e se gli stessi possano essere dedotti ai fini dell'ordinamento interno anche nel caso in cui le imposte sui redditi siano corrisposte all'altra Parte contraente.

In merito all'articolo 7 della Convenzione, concernente gli utili delle imprese, segnala che la relazione tecnica non considera espressamente gli effetti finanziari recati dal paragrafo 7, che esclude dal reddito d'impresa tutti i redditi per i quali sia prevista una specifica disciplina nelle disposizioni della Convenzione in esame (ad esempio l'articolo 6 sui redditi immobiliari; l'articolo 8 sulla navigazione marittima e aerea). Nel rinviare alle osservazioni formulate con riferimento agli articoli della Convenzione che dettano tali specifiche discipline, reputa che andrebbe comunque chiarito se la complessiva invarianza di gettito asserita dalla relazione tecnica consideri anche gli effetti di tali normative speciali recate dalla Convenzione, in deroga alla disciplina generale dettata dall'articolo 7 in esame.

Con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, riguardante la navigazione marittima e aerea, prende atto di quanto osservato dalla relazione tecnica circa le difficoltà di rilevazione degli effetti delle disposizioni. Ritiene peraltro utile acquisire i dati sottostanti la valutazione della stessa relazione tecnica riguardo alla non significatività della relativa variazione di gettito.

In ordine all'articolo 9 della Convenzione, concernente le imprese associate, rileva che la relazione tecnica non fornisce dati ed informazioni utili a suffragare la

valutazione di irrilevanza degli effetti finanziari conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni in esame. Sul punto giudica utile acquisire elementi dal Governo.

A proposito dell'articolo 10 della Convenzione, in materia di dividendi, rileva che, in base ai dati forniti dalla relazione tecnica, la quantificazione appare corretta.

In relazione all'articolo 11 della Convenzione, riguardante gli interessi, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di somme soggette a ritenuta per le annualità pregresse.

Con riguardo all'articolo 12 della Convenzione, in materia di canoni, prende atto che la relazione tecnica, in linea con quanto indicato dalla norma, ai fini della quantificazione applica l'imposta al canone lordo senza la deduzione forfetaria del 25 per cento prevista a normativa vigente. Reputa peraltro utile una conferma da parte del Governo circa la prudenzialità dell'utilizzo dell'aliquota massima prevista dalla norma (10 per cento).

In merito all'articolo 13 della Convenzione, riguardante gli utili di capitale, segnala che la procedura di quantificazione appare corretta alla luce dei parametri riportati dalla relazione tecnica.

Circa l'articolo 14 della Convenzione, in materia di servizi, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto esposto nella relazione tecnica.

In ordine all'articolo 15 della Convenzione, concernente il lavoro subordinato, rileva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi volti a confermare la sostanziale invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni in esame. In proposito giudica utile acquisire ulteriori elementi dal Governo.

Con riferimento all'articolo 16 della Convenzione, riguardante i compensi agli amministratori, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se gli effetti di gettito derivanti dalla norma possano considerarsi di ammontare significativo.

Circa l'articolo 17 della Convenzione, riguardante artisti e sportivi, ritiene che

andrebbero forniti elementi in merito a quanto indicato dalla relazione tecnica, secondo la quale non risulterebbe limitato il potere di tassazione degli emolumenti percepiti dai soggetti residenti in Italia per attività svolte in Panama. Ciò alla luce del dettato del paragrafo 1 dell'articolo in esame che individua quale criterio impositivo quello del luogo in cui si svolge l'attività.

In ordine agli articoli 18, 19 e 20 della Convenzione, concernente pensioni, funzioni pubbliche e studenti, rileva che la relazione tecnica non fornisce elementi per verificare le variazioni di gettito connesse alla non imponibilità in Italia di taluni redditi, in particolare da pensione, nelle ipotesi di trasferimento di residenza (articolo 18) o di acquisto di cittadinanza (articolo 19, paragrafo 2) nello Stato di Panama. In proposito giudica utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Con riguardo all'articolo 21 della Convenzione, riguardante gli altri redditi, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica.

Infine, relativamente all'articolo 25 dell'accordo, concernente lo scambio di informazioni, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che le relative attività possano essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.

Testo unificato C. 2656 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva formulato richieste di chiarimento al rappresentante del Governo, che si era riservato di rispondere in una successiva seduta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente di non essere ancora pronto a fornire i chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.

Nuovo testo C. 2721.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti chiarimenti al rappresentante del Governo, che si era riservato di rispondere in altra seduta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente di non essere ancora pronto a fornire i chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta dello scorso 6 aprile, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica nel termine di cinque giorni. Nella successiva seduta del 12 aprile il rappresentante del Governo ha comunicato che la relazione tecnica non era ancora stata predisposta. Chiede al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia ora disponibile.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 296 del 2009 sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, per poter effettuare un'attenta valutazione delle risultanze della relazione tecnica.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo in intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 aprile 2016 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che alle notifiche con raccomandata previste dall'articolo 6 nei confronti di soggetti, anche privati, che potrebbero avere un controinteresse finalizzato ad impedire l'accesso ai dati da parte del richiedente, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia inoltre che, secondo quanto previsto dall'articolo 7, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990, continuerà ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Chiarisce poi che il monitoraggio sullo stato di attuazione e sul finanziamento delle opere pubbliche previsto dall'articolo 40 dello schema di decreto in oggetto, si applica ad un ambito soggettivo più ampio rispetto a quello regolato dal decreto legislativo n. 229 del 2011, posto che quest'ultimo non comprende gli enti rientranti nell'ambito del nuovo articolo 2-bis, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 33 del 2013 inserito dal presente provvedimento, e che la predetta estensione avverrà senza nuovi oneri finanziari e amministrativi, poiché i predetti enti non dovranno più sostenere i costi di pubblicazione delle informazioni secondo i vari standard informativi, giacché tale pubblicazione avverrà tramite un *link* alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche del Ministero

dell'economia e delle finanze, realizzato a cura del Ministero stesso. Sottolinea altresì che a tale scopo saranno sfruttate le economie di scala dei sistemi informativi esistenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che già oggi gestiscono più di diecimila enti.

Sottolinea infine che in ogni caso all'attuazione del provvedimento in oggetto si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto sia dalla relazione tecnica sia dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 44.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (atto n. 267);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

alle notifiche con raccomandata previste dall'articolo 6 nei confronti di soggetti, anche privati, che potrebbero avere un controinteresse finalizzato ad impedire l'accesso ai dati da parte del richiedente, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

secondo quanto previsto dall'articolo 7, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990, continuerà ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

il monitoraggio sullo stato di attuazione e sul finanziamento delle opere pubbliche previsto dall'articolo 40 dello schema di decreto in oggetto, si applica ad un ambito soggettivo più ampio rispetto a quello regolato dal decreto legislativo n. 229 del 2011, posto che quest'ultimo non comprende gli enti rientranti nell'ambito del nuovo articolo 2-*bis*, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 33 del 2013 inserito dal presente provvedimento;

la predetta estensione avverrà senza nuovi oneri finanziari e amministrativi, poiché i predetti enti non dovranno più sostenere i costi di pubblicazione delle informazioni secondo i vari standard informativi, giacché tale pubblicazione avverrà tramite un *link* alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche del Ministero dell'economia e delle finanze, realizzato a cura del Ministero stesso;

a tale scopo saranno sfruttate le economie di scala dei sistemi informativi esistenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che già oggi gestiscono più di diecimila enti;

in ogni caso all'attuazione del provvedimento in oggetto si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto sia dalla relazione tecnica sia dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 44,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8.

Atto n. 277.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, rammenta che nella precedente seduta la relatrice aveva formulato alcune richieste di chiarimento al rappresentante del Governo, che si era riservato di rispondere in una successiva seduta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e una nota del Ministero della difesa (*vedi allegato 3*), segnala che, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, le risorse derivanti dalla rimodulazione in riduzione degli assetti ordinativi e organizzativi dello strumento militare di cui alla legge n. 244 del 2012, programmaticamente destinate alle esigenze della Difesa ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, in quanto non sono scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica, hanno carattere addizionale rispetto ai risparmi derivanti dal decreto-legge n. 95 del 2012.

Rileva inoltre che l'entità degli eventuali oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), nonché dall'articolo 11, comma 1, lettera *c*) – che anticipano dal 2020 al 2017 la possibilità di finanziare, rispettivamente, il fondo per l'efficienza del servizio istituzionale destinato al personale militare non dirigente e i fondi per la retribuzione della produttività del personale civile non dirigente con una quota degli effettivi risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare –, potrà essere determinata solo a seguito dell'annuale accertamento dei predetti risparmi, realizzati in relazione allo stato di

attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012. Poiché i predetti oneri si determineranno eventualmente solo in misura percentuale rispetto ai risparmi accertati, le citate disposizioni non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Fa presente che la modifica dell'articolo 1084 del COM, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), che estende agli ufficiali in servizio permanente deceduti o divenuti permanentemente inabili per cause di servizio la possibilità di accedere alla « promozione alla vigilia » al grado superiore per cessazione dal servizio, è volta a colmare una carenza normativa che esclude solo tali ufficiali dall'istituto della promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio nei casi predetti. Evidenzia che tale novella non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto costituisce una mera misura di coordinamento normativo, la cui neutralità finanziaria è suffragata dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679), che, nel quantificare i risparmi conseguenti all'abrogazione delle « promozioni alla vigilia » di cui all'articolo 1076 del COM, non considerava l'ipotesi straordinaria della promozione conseguente all'inabilità al servizio incondizionato o al decesso per causa di servizio, prevista dal predetto articolo, ma unicamente le fattispecie legate alle ordinarie dinamiche di progressione di carriera.

Precisa che la riduzione da 10 a 9 anni dell'anzianità minima di grado richiesta ai fini dell'avanzamento a maggiore per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera *i*), non appare sostanzialmente suscettibile di determinare variazioni retributive, giacché i destinatari della disposizione hanno di norma già maturato almeno 15 anni dalla nomina ad ufficiale e quindi beneficiano della cosid-

detta « omogeneizzazione stipendiale », ossia del trattamento economico previsto per il grado di Colonnello.

Assicura che la modifica dell'articolo 1798 del COM, disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera *e*), che riconosce agli allievi delle scuole e accademie militari una paga giornaliera pari al 70 per cento dello stipendio parametrico spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente (VSP), non produce effetti sui tendenziali di finanza pubblica, poiché già attualmente, in via amministrativa, le paghe corrisposte al personale in oggetto sono fissate al 70 per cento del trattamento economico del grado iniziale dei VSP.

Evidenzia che i risparmi derivanti dalla soppressione, disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera *d*), della norma del COM che consente promozioni al grado di Colonnello per i Tenenti Colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD) – e utilizzati per compensare gli oneri derivanti da altre misure, quali la promozione aggiuntiva al grado di maggior generale con conseguente creazione di una posizione soprannumeraria, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *e*), nonché il collocamento anticipato in ausiliaria con conseguente erogazione anticipata del TFS, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettere *c*) e *d*) – sono stati quantificati in relazione alle promozioni previste a legislazione vigente, posto che la corrispondente spesa è inclusa nei tendenziali di finanza pubblica.

Precisa che le aliquote tributarie e contributive considerate ai fini della quantificazione dei risparmi per le mancate promozioni dei colonnelli SPAD sono state determinate tenendo conto di un'aliquota complessiva del 51,5 per cento applicata al corrispondente personale in servizio, e che, ai fini della quantificazione degli oneri per erogazioni anticipate del TFS, invece, gli oneri contributivi, in quanto non dovuti, non sono stati calcolati, mentre per la determinazione degli oneri fiscali è stata applicata un'aliquota del 25 per cento, tenuto conto del regime agevolato di cui l'istituto beneficia.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (atto n. 277);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, le risorse derivanti dalla rimodulazione in riduzione degli assetti ordinativi e organizzativi dello strumento militare di cui alla legge n. 244 del 2012, programmaticamente destinate alle esigenze della Difesa ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, in quanto non sono scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica, hanno carattere addizionale rispetto ai risparmi derivanti dal decreto-legge n. 95 del 2012;

l'entità degli eventuali oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), nonché dall'articolo 11, comma 1, lettera *c*) – che anticipano dal 2020 al 2017 la possibilità di finanziare, rispettivamente, il fondo per l'efficienza del servizio istituzionale destinato al personale militare non dirigente e i fondi per la retribuzione della produttività del personale civile non dirigente con una quota degli effettivi risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare –, potrà essere determinata solo a seguito dell'annuale accertamento dei predetti risparmi, realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012;

poiché i predetti oneri si determineranno eventualmente solo in misura percentuale rispetto ai risparmi accertati, le citate disposizioni non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario;

la modifica dell'articolo 1084 del COM, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), che estende agli ufficiali in servizio permanente deceduti o divenuti permanentemente inabili per cause di servizio la possibilità di accedere alla « promozione alla vigilia » al grado superiore per cessazione dal servizio, è volta a colmare una carenza normativa che esclude solo tali ufficiali dall'istituto della promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio nei casi predetti;

tale novella non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto costituisce una mera misura di coordinamento normativo, la cui neutralità finanziaria è suffragata dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679), che, nel quantificare i risparmi conseguenti all'abrogazione delle « promozioni alla vigilia » di cui all'articolo 1076 del COM, non considerava l'ipotesi straordinaria della promozione conseguente all'inabilità al servizio incondizionato o al decesso per causa di servizio, prevista dal predetto articolo, ma unicamente le fattispecie legate alle ordinarie dinamiche di progressione di carriera;

la riduzione da 10 a 9 anni dell'anzianità minima di grado richiesta ai fini dell'avanzamento a maggiore per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera *i*), non appare sostanzialmente suscettibile di determinare variazioni retributive, giacché i destinatari della disposizione hanno di norma già maturato almeno 15 anni dalla nomina ad ufficiale e quindi beneficiano della cosiddetta « omogeneizzazione stipendiale », ossia del trattamento economico previsto per il grado di Colonnello;

la modifica dell'articolo 1798 del COM, disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera *e*), che riconosce agli allievi delle scuole e accademie militari una paga giornaliera pari al 70 per cento dello stipendio parametrico spettante al grado iniziale dei

volontari in servizio permanente (VSP), non produce effetti sui tendenziali di finanza pubblica, poiché già attualmente, in via amministrativa, le paghe corrisposte al personale in oggetto sono fissate al 70 per cento del trattamento economico del grado iniziale dei VSP;

i risparmi derivanti dalla soppressione, disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera *d*), della norma del COM che consente promozioni al grado di Colonnello per i Tenenti Colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD) – e utilizzati per compensare gli oneri derivanti da altre misure, quali la promozione aggiuntiva al grado di maggior generale con conseguente creazione di una posizione soprannumeraria, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *e*), nonché il collocamento anticipato in ausiliaria con conseguente erogazione anticipata del TFS, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettere *c*) e *d*) – sono stati quantificati in relazione alle promozioni previste a legislazione vigente, posto che la corrispondente spesa è inclusa nei tendenziali di finanza pubblica;

le aliquote tributarie e contributive considerate ai fini della quantificazione dei risparmi per le mancate promozioni dei colonnelli SPAD sono state determinate tenendo conto di un'aliquota complessiva del 51,5 per cento applicata al corrispondente personale in servizio;

ai fini della quantificazione degli oneri per erogazioni anticipate del TFS, invece, gli oneri contributivi, in quanto non dovuti, non sono stati calcolati, mentre per la determinazione degli oneri fiscali è stata applicata un'aliquota del 25 per cento, tenuto conto del regime agevolato di cui l'istituto beneficia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Atto n. 284.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2016.

Simonetta RUBINATO (PD) auspica che, perlomeno tra le premesse alla proposta di parere che il relatore presumibilmente si accinge a formulare nella seduta odierna, possa tenersi in debito conto quanto deliberato, nel parere di propria competenza, dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, laddove è stato opportunamente evidenziato che il ritardo nella rideterminazione dei valori catastali, che era previsto dalla legge delega 11 marzo 2014, n. 23, potrebbe comportare, ai fini della perequazione, una penalizzazione per i comuni che hanno comunque proceduto ad un aggiornamento delle rendite.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, anche sulla base della documentazione depositata dal Governo nel corso dell'ultima seduta e tenuto conto della richiesta testé avanzata dalla deputata Rubinato, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento

della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 284);

considerato che:

le ragioni che hanno reso necessario procedere alla richiamata integrazione della nota metodologica e all'aggiornamento delle stime sono in larga parte riconducibili alla necessità di tenere conto delle modifiche alla normativa IMU/TASI apportate dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015);

tali modifiche non si limitano ad eliminare alcune componenti della capacità fiscale (attraverso la soppressione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso e un ampliamento delle esenzioni riconosciute ai fini IMU, segnatamente per quanto riguarda i terreni agricoli), ma ne neutralizzano gli effetti sulle entrate dei singoli comuni, attraverso la previsione di trasferimenti compensativi, calcolati con riferimento al gettito effettivo relativo al 2015;

la non considerazione di tali trasferimenti compensativi nell'ambito della capacità fiscale standard potrebbe produrre un'alterazione del procedimento perequativo previsto dalla normativa in essere, che appare suscettibile di favorire i comuni che più hanno beneficiato degli interventi normativi citati che, a fronte di risorse immutate, si vedrebbero riconosciuto un *gap* fra fabbisogni e capacità fiscale, e quindi trasferimenti compensativi, superiori;

in particolare, nel meccanismo perequativo di cui alla legge n. 42 del 2009 i trasferimenti compensativi non erano contemplati ai fini del procedimento perequativo, in quanto all'epoca di approvazione della citata legge non se ne presupponeva l'esistenza;

tale distorsione è in grado di influenzare non solo la distribuzione del 30 per cento del Fondo di solidarietà comunale per il 2016 che avverrà sulla base della

differenza fra fabbisogni standard e capacità fiscali standard, ma anche la componente commisurata alla differenza tra risorse storiche e somma delle entrate IMU e TASI, valutate ad aliquota standard;

la citata distorsione penalizzerebbe soprattutto i comuni a vocazione turistica, specie di piccole dimensioni, nei quali l'incidenza delle seconde case è relativamente più elevata;

anche il ritardo nella rideterminazione dei valori catastali, che era previsto dalla legge delega 11 marzo 2014, n. 23, potrebbe comportare, ai fini della perequazione, una penalizzazione per i comuni che hanno comunque proceduto ad un aggiornamento delle rendite;

in questo quadro, appare pertanto necessario procedere al più presto a una modifica della legislazione vigente in materia, sia per tener conto delle criticità dianzi rilevate, sia per intervenire sulle modalità di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

rilevato, comunque, che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

Si valuti l'opportunità di rivedere, anche in vista di una successiva modifica legislativa, la procedura di calcolo della capacità fiscale al fine di escludere eventuali penalizzazioni per i comuni a vocazione turistica, specie di piccole dimensioni, nei quali l'incidenza delle seconde case è relativamente più elevata ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.10.

Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda anzitutto che il Documento di economia e finanza costituisce, com'è noto, il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-Pil nonché per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo. Tanto premesso, fa presente quanto segue.

Il Documento si articola in tre sezioni, la prima delle quali relativa al Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. A tal fine essa espone: gli obiettivi e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo; l'indicazione degli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle pubbliche amministrazioni, articolati per i sottosettori della

PA. La sezione contiene, inoltre, le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità. La seconda sezione, «Analisi e tendenze della finanza pubblica», riporta, principalmente: l'analisi del conto economico delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente, l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della P.A. riferite almeno al triennio successivo; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché i dati sull'andamento del debito pubblico. La terza sezione reca, infine, lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale. In tale ambito sono indicati lo stato di avanzamento delle riforme avviate, gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare ed i tempi previsti per la loro attuazione nonché, da ultimo, i prevedibili effetti macroeconomici delle riforme proposte. A tal fine il Documento di Economia e Finanza 2016 in esame espone per il periodo 2016-2019 le modalità e la tempistica attraverso le quali l'Italia intende proseguire nel risanamento dei conti pubblici e, nel contempo, illustra le politiche mediante cui perseguire gli obiettivi di crescita e di sviluppo programmati nel Documento medesimo, anche sulla base degli indirizzi formulati dall'Unione Europea.

Con riferimento, in particolare, al quadro macroeconomico, il DEF 2016 espone il risultato positivo registrato dall'economia italiana nel 2015 e le previsioni per l'anno in corso e per il periodo 2017-2019, che riflettono i segnali di graduale ripresa dell'attività economica, nonostante gli elementi di difficoltà e di fragilità che ancora

caratterizzano le prospettive di crescita globali. Nella prima sezione relativa al Programma di Stabilità, il DEF evidenzia, infatti, come nel 2015 il ritmo di crescita dell'economia mondiale e del commercio mondiale abbia mostrato un inatteso rallentamento rispetto al 2014, su cui ha pesato in maniera particolare la flessione, ed in taluni casi l'entrata in recessione, di importanti economie emergenti che si è intensificata nella seconda metà dell'anno a seguito del perdurante declino del prezzo del petrolio e dell'inasprimento delle condizioni finanziarie. Negli ultimi mesi del 2015 si è inoltre registrata anche una perdita di slancio della crescita nelle economie avanzate. Come sottolineato anche dai principali organismi previsori internazionali, l'attività economica mondiale dovrebbe comunque continuare ad espandersi nel 2016, ma a ritmo che resta tuttavia moderato. Da un lato, il rischio di deflazione nelle economie avanzate, il protrarsi dei bassi prezzi del petrolio, l'incertezza sull'andamento dell'economia cinese, shock di origine non economica (conflitti geopolitici, terrorismo, flussi di rifugiati) potrebbero avere ricadute negative sull'attività economica mondiale. Dall'altro, tuttavia, proprio le basse quotazioni del greggio, che potrebbero stimolare la domanda interna dei paesi importatori di petrolio per un periodo più prolungato, e il pieno dispiegarsi di effetti espansivi delle politiche monetarie, al momento al di sotto delle attese, potrebbero avere un ruolo importante sul recupero della domanda mondiale. In questo difficile quadro internazionale, il DEF evidenzia come nel 2015 l'economia italiana sia tornata a crescere, registrando un incremento del PIL dello 0,8 per cento, dopo tre anni di contrazione del prodotto interno lordo, nei quali, si rammenta, il PIL è diminuito di 2,8 punti percentuali nel 2012, 1,7 punti nel 2013 e 0,3 punti nel 2014. Si tratta di una crescita sostanzialmente in linea con quanto previsto a settembre scorso nella Nota di aggiornamento del DEF 2015, in cui era stata indicata nello 0,9 per cento, in lievissima riduzione di 0,1 punti percentuali rispetto a tale dato, a causa dell'inatteso

indebolimento del contesto internazionale, di cui si è detto sopra, e delle perduranti difficoltà dell'Eurozona. È risultato positivo anche l'andamento dell'occupazione, in aumento dello 0,8 per cento, il cui miglioramento si è riflesso sul tasso di disoccupazione, sceso dal 12,7 del 2014 all'11,9 per cento. Il DEF sottolinea come sul risultato positivo del 2015 abbia inciso in maniera rilevante il recupero della domanda interna, in termini di consumi privati e di investimenti. Nel 2015 si è infatti registrata una variazione positiva dei consumi finali nazionali dello 0,5 per cento. In particolare, la spesa delle famiglie residenti è cresciuta in volume dello 0,9 per cento, segnando un ulteriore recupero rispetto alla crescita già iniziata del 2014 (+0,6 per cento), sostenuta – sottolinea il DEF – dal recupero del reddito disponibile in termini reali e dalle migliori condizioni del mercato del lavoro. Per gli investimenti fissi lordi, nel 2015 si è verificata una inversione di tendenza, con una crescita dello 0,8 per cento a fronte della flessione del 3,4 per cento registrata nel 2014. Il recupero ha riguardato gli investimenti in mezzi di trasporto e in macchinari e attrezzature, ma anche il comparto delle costruzioni, sebbene ancora in terreno negativo (-0,5 per cento rispetto al 2014), ha manifestato una ripresa nel quarto trimestre del 2015 (+0,9 per cento rispetto al trimestre precedente), dopo un andamento congiunturale costantemente negativo dalla fine del 2007. Con riferimento alle esportazioni, seppure penalizzate dall'indebolimento del ciclo internazionale la loro dinamica si è mantenuta positiva (+4,3 per cento nel 2015), supportate dalla competitività derivante dal deprezzamento dell'euro. Nel complesso, infatti, nonostante il rallentamento del commercio e della produzione industriale mondiali, il commercio con l'estero ha registrato in Italia dati positivi. Il saldo commerciale nel 2015 è risultato in avanzo per il terzo anno consecutivo, per circa 45,2 miliardi, risultando – illustra il DEF – tra i più elevati dell'Unione europea, dopo la Germania e i Paesi Bassi. Per quanto riguarda il 2016, le stime conte-

nute nel DEF – che sulla base delle regole europee sono state sottoposte alla validazione dell'Ufficio Parlamentare del Bilancio (UPB) – prevedono una crescita dell'1,2 per cento, in ribasso rispetto alla stima dell'1,6 contenuta nella Nota di aggiornamento dello scorso settembre. La stima di minor crescita deriva soprattutto dalle sopraggiunte difficoltà del contesto internazionale ed europeo, in coerenza con un analogo abbassamento delle ipotesi di crescita effettuate anche da altri previsori internazionali. Per gli anni successivi si prevede una crescita tendenziale del PIL che si mantiene stabile al medesimo livello di quest'anno, vale a dire intorno all'1,2 per cento fino al 2018, per salire poi all'1,3 per cento nel 2019, ponendosi per tutto il periodo al di sotto delle previsioni programmatiche elaborate a settembre scorso nella Nota di aggiornamento del precedente DEF. Il documento mette in evidenza come il contributo alla ripresa dell'economia italiana è previsto venire ancora dalla domanda interna. Si prevede, infatti, nel 2016 una accelerazione dei consumi privati, favorita dagli incrementi di reddito disponibile legati alla stabilità dei prezzi e ai guadagni dell'occupazione, e degli investimenti, in conseguenza delle migliorate condizioni finanziarie e del cambiamento di clima delineato dagli indicatori di fiducia. In tale ambito, i consumi delle famiglie e delle Istituzioni sociali private (ISP) manifestano un ulteriore incremento di 1,4 punti percentuali nel 2016, rispetto alla crescita già manifestata nel 2015, con un andamento che si mantiene sostenuto al di sopra dell'1,0 per cento in tutto il periodo. Il clima di incertezza che caratterizza l'economia mondiale dovrebbe riflettersi ancora sull'andamento delle esportazioni, determinandone un rallentamento, con una crescita moderata (+1,6 per cento) nell'anno in corso, per ritornare ad una crescita media del 3,6 per cento nel periodo successivo. Nel medio termine, inoltre, il complesso delle misure espansive ulteriormente implementate dalla Banca centrale europea dovrebbe favorire una ripartenza del credito al settore privato, alimentando

la crescita economica e l'espansione dei consumi e degli investimenti, e una graduale risalita dell'inflazione al consumo verso l'obiettivo di medio termine, anche in considerazione del venir meno della spinta deflattiva fornita dal comportamento del prezzo dei beni energetici. Per quel che concerne il mercato del lavoro, dopo i risultati positivi del 2015, che confermano una evoluzione favorevole che si era già manifestata nel 2014, dopo un periodo negativo che datava dal 2009, le previsioni tendenziali riportate nel DEF mantengono una variazione positiva dell'occupazione per tutto il periodo di previsione, che si riflette favorevolmente sugli indicatori occupazionali, con un tasso di disoccupazione che dall'11,9 per cento del 2015 scende di 2 punti percentuali a fine periodo, posizionandosi a 9,9 punti percentuali, ed un tasso di occupazione che dovrebbe registrare un analogo andamento, salendo di 1,8 punti percentuali (dal 56,3 del 2015 al 58,1 nel 2019). Tali andamenti sono in linea con i dati espressi dai principali previsori internazionali. In particolare, il dato sul tasso di disoccupazione 2016, previsto nel DEF all'11,4 per cento, si riscontra anche nelle previsioni della Commissione europea (*Winter Forecast* del febbraio 2016) e nelle previsioni di aprile del Fondo Monetario Internazionale, che conferma anche la stima del 10,9 per cento prevista dal DEF per il 2017. Nello scenario economico programmatico, quello cioè che si determinerebbe a seguito dell'attuazione degli obiettivi programmatici del Governo, la crescita del PIL sopravanzerebbe quella esposta nello scenario tendenziale che si è ora illustrata di circa 0,2 punti percentuali nel 2017, 0,3 punti nel 2018 e 0,1 punti nel 2019, risultando quindi pari, rispettivamente, all'1,4, 1,5 ed 1,4 per cento. Tale risultato assume un profilo temporale lievemente diverso sul piano del PIL nominale, sulla cui evoluzione incide la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia che, si rammenta, rappresentano nel 2017 circa 0,9 punti PIL, e la cui disattivazione, impedendo la traslazione dei previsti aumenti di IVA ed accise ai prezzi, determinerebbe

nel quadro programmatico un più basso deflatore dei consumi e del PIL. Nello scenario programmatico, inoltre, in presenza di interventi volti alla promozione dell'attività economica e dell'occupazione, la maggior crescita rispetto al quadro tendenziale ed il conseguente miglioramento generale delle condizioni economiche si rifletterebbe positivamente sul mercato del lavoro: gli occupati (in termini di contabilità nazionale – ULA) crescerebbero mediamente di quasi 0,2 punti percentuali in più per ciascuno degli anni del periodo di previsione, ed il tasso di disoccupazione risulterebbe progressivamente inferiore dal 2017 in poi, posizionandosi al termine del periodo al 9,6 per cento, rispetto al 9,9 del quadro tendenziale.

Per quanto riguarda il quadro di finanza pubblica, analogamente a quanto prima illustrato in relazione al quadro macroeconomico, il 2015 si chiude con risultati positivi anche per quanto concerne la finanza pubblica, con un deficit di bilancio (indebitamento netto) che scende dal 3 per cento del 2014 al 2,6 per cento, in linea con le previsioni. In valori assoluti esso scende dai 48.936 milioni dell'anno precedente a 42.388 milioni. Dal confronto fra il 2015 e il 2014 – limitando l'analisi dei soli aggregati che hanno subito le variazioni più rilevanti e osservando i dati in valore assoluto – emerge che concorrono al miglioramento del saldo principalmente: una riduzione degli interessi passivi (-5,9 miliardi) e delle altre uscite correnti (-4,6 miliardi) nonché un incremento delle entrate tributarie (+5,0 miliardi) e dei contributi sociali (+4,2 miliardi). Dette variazioni sono compensate solo parzialmente da un incremento delle prestazioni sociali (+6,1 miliardi) e delle spese in conto capitale (+6,5 miliardi). Più in generale, osservando il recente andamento delle determinanti del saldo, si rileva che: l'avanzo primario, dopo aver raggiunto l'1,9 per cento del PIL nel 2013 (30,6 miliardi), scende all'1,6 per cento nel 2014 (25,4 miliardi) rimanendo nel 2015 costante all'1,6 per cento del PIL, ma con un peggioramento in valore assoluto (26,1 miliardi); la spesa per interessi si attesta al

4,2 per cento del PIL (68,4 miliardi), riducendosi ulteriormente rispetto al livello del 2014 (74,3 miliardi pari al 4,6 per cento del PIL) e del 2013 (77,6 miliardi pari al 4,8 per cento del PIL). Ai fini del buon risultato dell'anno va inoltre segnalata la sostanziale stabilizzazione delle spese finali, che rimangono vicine ai valori dell'anno precedente (passando da 825.534 a 826.429 milioni, incrementandosi lievemente in quota PIL dell'0,1 per cento) ma con una positiva ricomposizione delle proprie componenti, atteso che oltre alla diminuzione della spesa per interessi si riduce anche apprezzabilmente – per 0,7 punti di PIL, da 42,9 a 42,2 per cento – la spesa corrente primaria, a fronte, inoltre, di una crescita dell'incidenza della spesa di parte capitale (dal 3,7 per cento al 4,1 per cento in rapporto al PIL). La pressione fiscale è risultata pari al 43,5, in lievissima diminuzione (0,1 punti percentuali) rispetto al 2014. Essa peraltro risulterebbe inferiore, posizionandosi al 42,9 per cento, considerando i benefici derivanti dal c.d. *bonus* di 80 euro. Gli anni successivi (che al momento includono l'operare degli aumenti connessi alle clausole di salvaguardia) evidenziano una riduzione per gli anni 2016 e 2017 (da 43,5 per cento nel 2015 a, rispettivamente, 42,8 per cento e 42,7 per cento) ed un incremento al 42,9 per cento negli anni 2018 e 2019. Il miglioramento del saldo di indebitamento è previsto proseguire anche nel 2016, nel quale l'indebitamento è previsto scendere al 2,3 per cento, nonché negli anni successivi, per opera di vari fattori, tra cui un lieve miglioramento dell'avanzo primario ed una consistente diminuzione della spesa per interessi sul debito pubblico, da tempo in progressiva discesa. Rispetto al 2015, nel 2016 si determina quindi una riduzione di tale saldo dello 0,3 per cento in termini di PIL, dovuta sia a un miglioramento del saldo primario (1,6 miliardi circa) sia a una minore spesa per interessi (-1,5 miliardi). Concorre al miglioramento del rapporto indebitamento netto/PIL anche la crescita del PIL nominale, stimata per il 2016 al 2,2 per cento rispetto al 2015. Per gli anni successivi, si stima una

riduzione progressiva dell'indebitamento netto, sia in valore assoluto sia in rapporto al PIL, fino a raggiungere, nell'esercizio 2019, un saldo positivo (accreditamento netto), come di seguito esposto: 2017: indebitamento netto di 24.585 milioni (1,4 per cento del PIL); 2018: indebitamento netto di 5.834 milioni (0,3 per cento del PIL); 2019: avanzo di 6.869 milioni (0,4 per cento del PIL). In base al DEF, questo percorso di miglioramento del saldo è determinato dai seguenti fattori: la spesa per interessi registra, in termini di incidenza sul PIL, una riduzione dal 3,8 per cento nel 2017 al 3,6 per cento nel 2018 e al 3,5 per cento nel 2019; il saldo primario (positivo in tutti gli esercizi) aumenta la propria incidenza rispetto al PIL dal 2,4 per cento nel 2017 al 3,3 per cento nel 2018, fino a raggiungere il 3,9 per cento del 2019. In particolare, rispetto all'esercizio 2018 il saldo di bilancio positivo del 2019 risulta attribuibile, sostanzialmente, a una riduzione delle spese (in rapporto al PIL si passa dal 47,5 per cento del 2018 al 46,7 per cento del 2019) in costanza di entrate (47,1 per cento in entrambi gli anni). Analizzando in particolare le entrate, per esse il DEF 2016 stima per tutto il periodo di previsione un andamento crescente, in valore assoluto, delle entrate finali, che passano da 789 miliardi nel 2016 a 856 miliardi nel 2019. Il Documento segnala che le previsioni delle entrate tributarie considerano, oltre alle variazioni del quadro macroeconomico e all'impatto dei provvedimenti legislativi adottati sugli anni di riferimento, l'effetto di trascinamento dei risultati 2015 che, tuttavia, operano una revisione al ribasso delle previsioni di entrata contenute nella Nota tecnico-illustrativa dello scorso ottobre. Le nuove stime indicano comunque, rispetto ai risultati 2015, un incremento delle entrate tributarie, per 2.442 milioni nel 2016, attribuibile all'effetto di miglioramento delle principali variabili macroeconomiche rispetto a quelle del 2015. Le prospettive di miglioramento della congiuntura economica – sia pur ridimensionate rispetto a quelle incorporate nella Nota suddetta – producono

effetti positivi anche sulle entrate previste per gli anni successivi. Le maggiori entrate previste nel 2017 rispetto al 2016 (15.045 milioni) sono ascrivibili per circa la metà al miglioramento del quadro congiunturale e per l'altra metà agli effetti, anche ad impatto differenziale, dei provvedimenti legislativi adottati in precedenza, secondo quanto precisato dal DEF. Negli anni successivi la stima delle maggiori entrate tributarie prevede un'ulteriore crescita (15.018 milioni nel 2018 e 12.455 milioni nel 2019 rispetto all'anno precedente). Tali previsioni, formulate a legislazione vigente, incorporano ovviamente gli effetti di incremento di gettito previsti dalle clausole di salvaguardia cui, si rammenta, alla luce delle parziali disattivazioni delle stesse introdotte dall'ultima legge di stabilità, sono ascritte entrate per circa 15,1 miliardi nel 2017 e circa 19,6 miliardi per ciascuno degli anni successivi del periodo di previsione. Su tale punto si tornerà più avanti nella presente relazione. Nel DEF viene precisato che nell'ambito del gettito tributario si osserva una ricomposizione in favore delle imposte indirette, la cui incidenza sul PIL cresce dal 14,7 nel 2016 al 15,5 per cento nel 2019, mentre la quota delle imposte dirette sul PIL si riduce dal 14,7 al 14 per cento, in linea con gli orientamenti di politica fiscale più volte auspicati in sede europea. Le previsioni concernenti la pressione fiscale evidenziano una riduzione per gli anni 2016 e 2017 (da 43,5 per cento nel 2015 a, rispettivamente, 42,8 per cento e 42,7 per cento) ed un incremento al 42,9 per cento negli anni 2018 e 2019. In ordine alle spese il DEF stima per il periodo di previsione un andamento crescente, in valore assoluto, delle spese finali, che passano da 828,7 milioni del 2016 a 848,9 milioni del 2019. In termini di PIL tuttavia l'incidenza delle spese si riduce da 49,6 per cento del 2016 al 48,4 del 2017 fino ad attestarsi al 46,7 per cento al termine del periodo di previsione. Contribuiscono a tale evoluzione gli interessi passivi, che riducono la propria incidenza sul PIL dal 4 per cento del 2016 al 3,5 per cento del 2019. Tale spesa si riduce anche in valore

assoluto in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per poi stabilizzarsi al termine del periodo di previsione. La spesa corrente primaria è caratterizzata da variazioni annue positive (1,5 per cento nell'anno in corso, 0,4 per cento nel 2017, 1,1 nel 2018, 1,8 per cento nel 2019). A tale andamento corrisponde tuttavia, merita sottolinearlo, una riduzione della relativa incidenza sul PIL, che passa dal 42,2 per cento del 2015 al 39,9 per cento nel 2019. Con riguardo ai diversi aggregati di spesa, per i redditi da lavoro dipendente si prevede una moderata crescita delle retribuzioni per l'anno 2016 (1,4 per cento) ed una riduzione delle medesime per gli anni 2017 e 2018 (rispettivamente -0,8 e -0,2 per cento), mentre nel 2019 è attesa una crescita dello 0,2 per cento da attribuire, fra l'altro, alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale del nuovo triennio contrattuale 2019-2021. Si prevede inoltre una riduzione della spesa per consumi intermedi nel 2016 (-1,0 per cento), seguita da una crescita pari all'1,0 per cento nel 2017, da una sostanziale stabilità dell'aggregato nel 2018 e da un incremento del 2,8 per cento nel 2019. L'andamento di tale voce di spesa si mantiene comunque al di sotto della dinamica del PIL nominale evidenziando, conseguentemente, un'incidenza sul prodotto che si riduce dal 7,9 per cento dell'esercizio 2016 al 7,5 per cento del 2019, probabilmente, come riferito dal DEF, in conseguenza delle norme di contenimento adottate. Quanto all'andamento della spesa sanitaria indicato nel quadro tendenziale, essa sconta una crescita dello 0,9 per cento nell'anno 2016, dell'1,2 per cento annuo nel biennio 2017-2018 e del 2 per cento nell'anno 2019. Tale previsione comporta una lieve riduzione dell'incidenza dell'aggregato sul PIL, che passa dal 6,8 per cento del 2016 al 6,5 per cento nel 2019. La spesa per prestazioni sociali in denaro è stimata in aumento per l'intero periodo previsionale: dopo un incremento del 2,1 per cento nel 2016 rispetto all'esercizio precedente, la dinamica si dimostra più contenuta per il 2017, dando luogo ad una variazione percentuale an-

nua dell'1,6 per cento, per poi evidenziare una più elevata crescita nel 2018 (2,5 per cento) e nel 2019 (2,3 per cento). L'incidenza sul PIL si attesta invece a fine periodo sul 19,9 per cento, in riduzione rispetto al dato relativo al 2016 (20,3 per cento). Le previsioni tendenziali mostrano infine un andamento complessivamente decrescente della spesa in conto capitale non solo in termini percentuali, ma anche in valore assoluto: a fine periodo l'aggregato si attesta su un valore pari a 59,6 miliardi, inferiore di circa 0,8 miliardi rispetto al valore previsto per il 2016. L'andamento descritto viene confermato dalla dinamica della spesa in termini di PIL, che dal 3,6 per cento del 2016 scende al 3,3 per cento a fine periodo. Rispetto agli andamenti tendenziali ora illustrati, il quadro di finanza pubblica presenta uno scenario significativamente differente nello scenario programmatico prefigurato dal Governo nel DEF. Infatti, come già avvenuto nel 2015, del quale il Governo ne replica ora la strategia anche per il 2016, il percorso di miglioramento sopra illustrato, che deriva anche dagli interventi di consolidamento della finanza pubblica adottati negli anni precedenti, viene rallentato nel quadro programmatico dei conti pubblici, in quanto il Governo intende destinare parte delle risorse derivanti dai risultati di bilancio — come evidenziati nel quadro tendenziale — al sostegno della crescita. Come precisato espressamente nella premessa del Documento, ribadita dal Ministro dell'economia e delle finanze anche ieri in sede di audizione, il Governo ritiene inopportuno e controproducente adottare una intonazione più restrittiva di politica di bilancio, ciò sia per i concreti rischi di deflazione e stagnazione riconducibili al contesto internazionale, sia per gli effetti negativi di manovre eccessivamente restrittive, che possono finire per peggiorare, anziché migliorare, il rapporto debito-PIL. Viene pertanto mantenuto il percorso di riduzione del deficit di bilancio, ma con un profilo discendente attenuato rispetto a quello tendenziale, rispetto al quale l'indebitamento netto risulta superiore di 0,4 punti

percentuali di PIL nel 2017 e di 0,6 punti nel 2018 (attestandosi rispettivamente a 1,8 e 0,9 punti percentuali). Nel 2019 si mantiene l'obiettivo del passaggio ad un saldo positivo, ma dello 0,1 per cento di PIL, anziché dello 0,4 per cento tendenziale. L'aumento del deficit comporta il prodursi di una intonazione moderatamente espansiva alla politica di bilancio, allo scopo di sostenere una ripresa meno brillante del previsto. In termini strutturali, l'indebitamento netto programmatico sul PIL, calcolato secondo la metodologia dell'Unione europea, si attesterà all'1,2 per cento nel 2016, all'1,1 per cento nel 2017, allo 0,8 per cento nel 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019. Il percorso di rientro definito dal Governo prevede, pertanto, che dal 2017 venga operata una riduzione dell'indebitamento netto strutturale di 0,1 punti percentuali di PIL, di 0,3 punti di PIL nel 2018 e di 0,6 punti nel 2019, portando così il valore dell'indicatore allo 0,2 per cento e, dunque, all'interno del *range* previsto dalle regole europee per il conseguimento dell'obiettivo di medio termine (pareggio di bilancio), che prevedono uno scostamento massimo di 0,25 punti di PIL. Un elemento centrale del percorso programmatico è costituito dalla disapplicazione delle clausole di salvaguardia, al cui riguardo l'intendimento del Governo è quello di attuare nella prossima legge di stabilità una manovra alternativa alle clausole, la cui parziale compensazione (per il resto operata nell'ambito dei nuovi spazi programmatici di manovra) sarà composta da un insieme articolato di interventi di revisione della spesa pubblica, ivi incluse le spese fiscali, e di strumenti che accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di evasione ed elusione. Gli interventi, prosegue il DEF, si amplieranno nel biennio 2018-2019, in particolare quelli riguardanti la revisione della spesa. Si continuerà inoltre lo sforzo organizzativo e normativo volto ad aumentare il gettito fiscale a parità di aliquote. L'intonazione meno restrittiva della politica di bilancio esposta nel quadro programmatico comporta la necessità di posporre il conseguimento dell'obiettivo del pareggio

di bilancio in termini strutturali (*Medium Term Objective*, MTO) di un anno, dal 2018 al 2019, anno in cui il deficit strutturale si attesta come detto allo 0,2 per cento, quindi in sostanziale pareggio. Pertanto unitamente al Documento di Economia e Finanza 2016 è stata trasmessa alle Camere anche la Relazione prescritta dall'articolo 6 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012. In tali circostanze, si rammenta, – vale a dire qualora il Governo proceda a scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale di bilancio – il suddetto articolo 6 dispone che il Governo presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, da adottare a maggioranza assoluta, una Relazione ed una specifica richiesta di autorizzazione. La medesima procedura si applica, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6, anche qualora si tratti di aggiornare il piano di rientro già in atto. È questa la fattispecie cui fa riferimento la Relazione in esame, che aggiorna il piano di rientro previsto nella precedente Relazione riferita alla Nota di aggiornamento del DEF 2015, nella quale il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali era stato previsto nel 2018. La Relazione illustra i presupposti del più graduale percorso di consolidamento dei conti pubblici, connessi in particolare in un andamento della crescita ed in una evoluzione dei prezzi più deboli del previsto, che si innestano in una fase di lento superamento della crisi economica intervenuta nel 2008, e afferma che il calo del deficit strutturale che si determinerebbe comunque già nel biennio 2017-2018, pari a 0,4 percentuali (e di 1,4 punti in termini di disavanzo nominale), costituisca già uno sforzo fiscale importante. Quanto infine al debito, dopo una ulteriore crescita nel 2015 che ne ha portato il livello al 132,7 per cento del PIL, dal 2016 si prevede avviarsi la fase di discesa, con una prima riduzione di 0,3 punti percentuali. La discesa prosegue nel 2017 e nel 2018, rispettivamente per circa 2,1 e 3 punti percentuali di PIL, fino a raggiungere il livello del 123,5 per cento nel 2019, con una riduzione complessiva nel periodo

medesimo di 9,2 punti percentuali. Il percorso di riduzione del debito è delineato secondo un profilo analogo nel quadro programmatico, ove però, in virtù del prolungamento al 2019 del raggiungimento dell'obiettivo di medio termine, che come sopra detto consente un percorso di consolidamento finanziario più graduale rispetto agli andamenti tendenziali, il debito si attesta in tale ultimo anno ad un livello lievemente superiore, di 0,3 punti percentuali, posizionandosi al 123,8 per cento del PIL, con una riduzione complessiva, quindi, di 8,9 punti percentuali di PIL. Pur trattandosi di una consistente riduzione, si tratta tuttavia di un livello superiore di quattro punti percentuali rispetto alle previsioni dello scorso autunno, a conferma delle nuove difficoltà che si sono nel frattempo manifestate negli andamenti economici. In presenza di tale dato, nel quadro programmatico il criterio numerico della regola del debito – che dal 2016 è per l'Italia entrata a regime dopo il periodo triennale di transizione (2013-2015) avviato con l'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi avvenuta nel 2012 – non risulterebbe rispettato nel biennio 2016-2017. Tuttavia il Governo ritiene che, anche in questa fase, continuino a persistere una serie di fattori rilevanti che giustificano la deviazione del rapporto debito/PIL rispetto alla dinamica prevista dalla regola, che ricomprendono, tra gli altri, i rischi di deflazione e stagnazione, l'insufficiente coordinamento del consolidamento fiscale nell'area dell'euro (in cui una politica di bilancio eccessivamente restrittiva potrebbe aggravare le tendenze deflazionistiche), i costi di breve periodo delle riforme strutturali, le criticità esistenti riguardo alla metodologia per il calcolo dell'*output gap*, gli alti costi dell'immigrazione e della crisi dei rifugiati sostenuti dall'Italia, nonché, non da ultimo, il mantenimento da parte del nostro Paese di ampi avanzi primari negli ultimi anni, nonostante l'esistenza di condizioni cicliche molto sfavorevoli. Sul rispetto della regola si esprimeranno nei prossimi mesi la Commissione ed il Consiglio dell'Unione Europea.

Per quel che concerne il Programma nazionale di riforma (PNR), contenuto nella terza sezione del DEF, esso definisce, nel quadro del programma di stabilità ed in linea con il consolidamento e la sostenibilità delle finanze pubbliche, gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici del Governo in materia di crescita, sviluppo ed occupazione, anche in coerenza con i target delineati dalla Strategia Europa 2020. Il PNR 2016 rivisita gli obiettivi del precedente anno, facendo riferimento anche alle Raccomandazioni del luglio 2015 del Consiglio dell'Unione Europea, tenendo altresì conto sia dell'Analisi annuale della crescita 2016 nonché della Relazione per paese relativa all'Italia 2016, documento di lavoro dei servizi della Commissione nell'ambito delle procedure sugli squilibri macroeconomici. Si rammenta brevemente che gli ambiti di intervento nei quali il Consiglio raccomanda che l'Italia adotti provvedimenti nel 2015 e nel 2016 sono: la sostenibilità delle finanze pubbliche; le infrastrutture e la coesione; la pubblica amministrazione; il sistema finanziario; il mercato del lavoro; la semplificazione e la concorrenza. Come precisato espressamente nel PNR, la strategia di riforme strutturali deve essere accompagnata e sostenuta da una politica di responsabilità fiscale che, attraverso la riduzione del carico delle imposte, permetta di sostenere la spesa di imprese e famiglie, rafforzare la crescita in una fase di notevole incertezza economica a livello internazionale e continuare nello sforzo di consolidamento della finanza pubblica e di riduzione del debito. In tale quadro gli ambiti principali riscontrabili nel PNR concernono in particolare: la competitività e gli investimenti, in quanto priorità per la crescita; le riforme istituzionali, con la riforma elettorale per la Camera già approvata lo scorso anno e la recente approvazione anche di quella costituzionale; la pubblica amministrazione, che lo scorso agosto ha registrato l'approvazione della legge delega di riforma, di cui sono in corso i primi decreti attuativi, e le semplificazioni, con il progressivo raggiungimento delle scadenze

previste dall'agenda per le semplificazioni 2015-2017; la giustizia, su cui sono in corso il disegno di legge delega per la riforma del processo civile, la riforma della magistratura onoraria ed altre; la finanza per la crescita, su cui sono in atto strumenti per il sostegno del finanziamento alle piccole e medie imprese e per incentivare la crescita dimensionale delle aziende del paese; la concorrenza, con la legge annuale per la concorrenza 2015 ormai in vista dell'approvazione definitiva e con il Piano di riforma delle professioni presentato dal Governo; il lavoro, in cui, conclusa la fase attuativa del *Jobs Act*, è in avvio la seconda fase del programma « Garanzia giovani » e sono recentemente intervenute norme di incentivazione della contrattazione di secondo livello; l'istruzione e la ricerca, con l'avvenuta entrata in vigore lo scorso anno della riforma del sistema scolastico, la cui operatività in sede attuativa necessita ancora dell'emanazione di diversi decreti delegati; la riduzione degli squilibri territoriali, con la continuazione della politica di coesione nel nuovo settennio di programmazione, la recente introduzione di incentivi fiscali per gli investimenti nel Mezzogiorno ed il *Masterplan* per tale area; la lotta alla povertà, con la recente presentazione da parte del Governo del *Social Act*; l'imposizione fiscale, con le numerose riforme introdotte sulla base della delega fiscale che hanno innovato numerosi aspetti del rapporto tra fisco e contribuente, con la progressiva estensione della obbligatorietà della fatturazione elettronica e con l'attenzione alla revisione dei valori catastali; le infrastrutture, con la riforma del codice degli appalti prossima all'entrata in vigore, con il piano nazionale dei porti e con il piano banda ultralarga; gli interventi sul piano della finanza pubblica, tra i quali l'ottimizzazione dell'attività di revisione della spesa, la riforma del bilancio dello Stato sulla base della legge n.243 del 2012 di attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio e la continuazione del programma di privatizzazione di società partecipate e di dismissione delle proprietà immobiliari.

Per quanto concerne le principali politiche di interesse della Commissione bilancio, ritiene meritevole di particolare approfondimento la revisione della spesa, le privatizzazioni e la politica di coesione. Con riferimento alla revisione della spesa pubblica, analogamente a quanto previsto nei documenti degli anni precedenti, anche il DEF 2016 ribadisce come l'attività di revisione della spesa continui a costituire un elemento qualificante della politica di bilancio, con l'obiettivo di migliorare il controllo della spesa pubblica superando – all'interno di un processo di ridisegno delle norme e delle prassi di formazione delle decisioni di bilancio avviato negli ultimi anni – la logica incrementale della spesa, che si traduce nella tendenza delle amministrazioni a concentrarsi sulla richiesta di stanziamenti aggiuntivi a quelli degli esercizi precedenti. Come rilevato nel DEF, l'evoluzione degli aggregati di finanza pubblica evidenzia la significatività dei risultati ottenuti negli ultimi anni nel campo della revisione della spesa, che ha concorso in misura importante al percorso di consolidamento delle finanze pubbliche in atto. L'esame dell'andamento della spesa corrente al netto interessi, che costituisce l'aggregato su cui incide l'attività di revisione, evidenzia negli ultimi anni un percorso discendente, passando dal 42,6 per cento del PIL nel 2013 al 42,2 per cento del 2015. Tale percorso è previsto continuare nell'anno in corso, in cui si attesterebbe al 42,0 per cento e, successivamente, accentuarsi per tutto il periodo di previsione, attestandosi al 39,9 per cento del PIL nel 2019. Va anche segnalato come al netto della spesa per prestazioni sociali – che risente delle fasi cicliche dell'economia e dei fattori legati all'invecchiamento demografico, sui quali la *spending review* non può avere sostanziali effetti – la spesa corrente primaria sia rimasta stabile per tutto il periodo di crisi 2009-2015, con una variazione media annua prossima allo zero o negativa pur in presenza della rilevante contrazione del tasso di espansione dell'economia determinato dalla prolungata congiuntura economica. Secondo il Documento, i risparmi

associati a interventi di razionalizzazione della spesa, in termini di indebitamento netto, riguardano tutti i livelli di governo e risultano quantificati in 3,6 miliardi di euro nel 2014; 18 miliardi nel 2015; 25 miliardi nel 2016; 27,6 miliardi nel 2017 e 28,7 miliardi nel 2018. In particolare, per quanto riguarda le misure di revisione della spesa contenute nella legge di stabilità (7,2 miliardi nel 2016, 8,2 nel 2017 e quasi 10 miliardi nel 2018), le voci di risparmio più rilevanti sono rappresentate dai tagli agli stanziamenti dei Ministeri, dal contributo delle autonomie territoriali e dalle disposizioni sulla razionalizzazione dell'acquisto di beni e servizi. Ai fini del conseguimento degli importanti obiettivi di risparmio affidati alla *spending review*, la riduzione del numero dei centri di spesa e *e-procurement* rimangono due aspetti fondamentali della strategia di razionalizzazione dei processi e dei costi di acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche. Tra le misure già attuate, il DEF segnala come particolarmente rilevante l'avvio del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori. La legge di stabilità 2016 prosegue, inoltre, sul solco già tracciato e introduce vincoli più stringenti per spingere le amministrazioni a utilizzare in misura sempre maggiore le convenzioni Consip per i loro acquisti, prevedendo l'obbligo di giustificare acquisti al di fuori delle convenzioni. Si segnala, inoltre, la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 con cui sono state individuate le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà. Essenziale, ai fini della riqualificazione della spesa, è anche la razionalizzazione della spesa ICT, che impatta su costi di gestione, investimenti per la semplificazione dei processi, innovazione strategica di lungo termine. A tal fine, secondo il DEF, andranno messe in atto ulteriori misure di rafforzamento, oltre a quelle previste dalla legge di stabilità 2016 e si dovrà dare impulso, in particolare, all'azione di Consip, laddove – nonostante gli obblighi di legge già esistenti – sia possibile ottimizzare il ricorso a procedure autonome. Nei prossimi anni, la revisione della spesa sarà supportata

dalla riforma del bilancio dello Stato, che permetterà una revisione sistematica e strutturale della spesa, in cui il quadro delle risorse emergerà con diversi mesi di anticipo rispetto alla legge di bilancio, grazie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri già nel DEF e alla loro conferma in appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, entro maggio di ogni anno. A febbraio 2016 il Governo ha approvato due schemi di decreti legislativi (atti del Governo n. 264 e 265) per la revisione della struttura del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, sui quali le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno espresso il relativo parere rispettivamente nelle giornate del 12 e del 13 aprile 2016. Inoltre, il DEF rimanda ad un progetto di legge parlamentare la definizione delle modalità operative per l'ultimo passo della riforma prevista dalla legge attuativa del principio del pareggio di bilancio (articolo 15 della legge n. 243 del 2012): la legge di stabilità non costituirà infatti più uno strumento separato rispetto alla legge di bilancio, ma si avrà un unico provvedimento di natura sostanziale. Tale confluenza mira a superare il tradizionale schema normativo in materia di finanza pubblica e a rafforzare il ruolo allocativo del bilancio, concentrando l'attenzione del decisore politico sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche piuttosto che sulla loro variazione al margine. Per quanto concerne, infine, gli enti territoriali, i costi e i fabbisogni standard – introdotti com'è noto dal decreto legislativo n. 216 del 2016, nell'ambito dell'attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 – rimangono il cardine per individuare i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali degli enti medesimi, al fine di assicurare anche nella finanza decentrata un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Tra le novità più rilevanti, nel 2016, vi è inoltre, l'avvio a regime della riforma contabile delle regioni, e degli enti locali, ivi compresi i loro organismi ed enti strumentali, che costituisce un passaggio fondamentale nel per-

corso di risanamento dei conti pubblici, diretto a favorire il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche, nonché le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard. Il nuovo ordinamento contabile armonizzato degli enti territoriali, in vigore dal 1° gennaio 2015, si stabilizzerà a regime dal 2016, attraverso il bilancio consolidato, la contabilità economico-patrimoniale e l'estensione delle proprie regole a tutte le autonomie speciali. La disciplina contabile degli enti territoriali delineata dagli articoli da 9 a 12 della legge n. 243 del 2012, attuativa del principio del pareggio di bilancio, inoltre, costituisce l'oggetto di un recente disegno di legge approvato dal Governo a marzo 2016, che introduce modifiche nella legge n. 243 del 2012 medesima al fine di adeguare i vincoli di finanza pubblica di regioni ed enti locali alla riforma di contabilità degli enti stessi, sostituendo i quattro saldi di riferimento delle Regioni e degli Enti locali con un unico saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, nella fase sia di previsione sia di rendiconto. Come già previsto nei precedenti documenti programmatici, anche nel DEF 2016 il programma di privatizzazioni continua a costituire uno degli strumenti che contribuiscono all'azione di consolidamento dei conti pubblici, operando in particolare ai fini della riduzione del debito pubblico. Il processo di privatizzazione avviato negli ultimi anni – e, congiuntamente, anche quello delle dismissioni immobiliari – è pertanto previsto proseguire per tutti gli anni del periodo di previsione, sia per concorrere alla stabilizzazione del rapporto debito/PIL, sia per aprire il capitale delle società al mercato e, per questa via, accelerare la modernizzazione di molte delle società partecipate. Nel 2015 il gettito a favore dell'erario è stato equivalente a più dello 0,4 per cento del PIL, pari a oltre 6,5 miliardi, risultando quindi sostanzialmente in linea con le previsioni della Nota di aggiornamento 2015 dello scorso settembre. Il programma

per i prossimi anni prevede proventi da privatizzazioni pari allo 0,5 per cento del PIL l'anno nel 2016, 2017 e 2018, e allo 0,3 per cento nel 2019. Tra le operazioni di privatizzazioni concluse nel 2015 rientrano la cessione al mercato di una quota del capitale di ENEL e il collocamento in Borsa di azioni di Poste Italiane nella misura del 33,2 per cento del capitale. Per il 2016 sono state fissate le modalità per l'alienazione di una quota fino al 49 per cento del capitale sociale di ENAV. Altre operazioni verranno attuate in corso d'anno in funzione degli obiettivi di gettito. La privatizzazione delle Ferrovie dello Stato o sue componenti rientra nel programma di medio periodo del Governo. Per quanto riguarda la dismissione di immobili pubblici, nel 2015 le vendite di immobili da parte degli enti territoriali, che detengono la gran parte degli immobili pubblici, hanno garantito introiti di 946 milioni, superando l'obiettivo di 500 milioni. Per il 2016 si prevedono introiti per 1.150 milioni, mentre per i successivi tre anni sono previsti 900 milioni annui. Lo strumento delle privatizzazioni, al quale si fa espresso riferimento anche nella Raccomandazione n. 1 della Commissione europea, rientra nell'ambito delle misure volte alla sostenibilità delle finanze pubbliche, con particolare intervento alle politiche volte alla riduzione del debito. Nel percorso di riduzione del debito esposto nel quadro programmatico del DEF, che nel quadriennio 2016-2019 è previsto decrescere di quasi 9 punti percentuali di PIL (dal 132,7 del 2015 al 123,8 per cento del 2019) è infatti previsto un significativo concorso dei proventi da privatizzazioni, pari, coerentemente con quanto previsto nel Programma nazionale di riforma, allo 0,5 per cento del PIL l'anno nel 2016, 2017 e 2018, e allo 0,3 per cento nel 2019. Va rammentato come il conseguimento degli obiettivi programmatici affidati allo strumento in esame non sia risultato esente da difficoltà negli ultimi anni, riscontrando talvolta risultati inferiori alle previsioni e comportando la necessità nei successivi documenti programmatici di riconsiderarne in diminuzione gli importi attesi.

Tale circostanza non si è prodotta nel 2015, anno in cui sia il DEF che la Nota di aggiornamento hanno iscritto nei saldi un risultato atteso di poco superiore allo 0,4 per cento di PIL, come ora confermato a consuntivo dal DEF 2016 in esame. I risultati del 2015 in termini di debito hanno beneficiato di proventi da privatizzazioni per circa 6,6 miliardi di euro (pari allo 0,4 per cento del PIL), tra cui il rimborso dei Monti bond da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena (1 miliardo di euro), la cessione della partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale dell'ENEL (2,2 miliardi) e l'offerta pubblica iniziale di Poste Italiane (3,2 miliardi). Il documento dei servizi della Commissione conferma l'importanza del contributo delle privatizzazioni alla riduzione del debito, alla luce del programma del Governo di ricavarne nel periodo 2016-2018 proventi annui pari allo 0,5 per cento del PIL. La privatizzazione di una quota fino al 40 per cento del gruppo Ferrovie dello Stato (FS) è stata rinviata a dopo il 2016. Quanto alle dismissioni immobiliari il DEF ricorda che è in corso un piano di valorizzazioni e dismissioni del patrimonio pubblico, volto anche esso, unitamente alle privatizzazioni societarie, al reperimento di risorse a riduzione del debito. Tale piano coinvolge diversi attori istituzionali: l'Agenzia del Demanio, l'Invimit SGR, la Cassa depositi e prestiti (CDP *Group real Estate*) e gli enti pubblici proprietari degli immobili. Si ricorda, infine, che nel corso del 2015 è proseguito il processo di trasferimento del patrimonio immobiliare pubblico statale agli enti territoriali, previsto dal federalismo demaniale (a norma del decreto legislativo n. 85 del 2010), con il passaggio di circa il 60 per cento dei beni potenzialmente trasferibili. Al 31 dicembre 2015, il numero complessivo di beni trasferiti ammontava a 3.496, per un valore complessivo di circa 887 milioni. Si evidenzia che sul finire del 2015 sono stati riaperti i termini della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali: gli enti territoriali possano fare richiesta all'Agenzia del de-

manio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate, entro il 31 dicembre 2016. Per quel che concerne le politiche di coesione, rivolte al superamento degli squilibri economici e sociali tra le diverse aree del Paese, la Raccomandazione n. 2 segnala espressamente la necessità di assicurare la piena operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai fini del potenziamento degli sforzi intesi al miglioramento della gestione dei fondi dell'Unione europea. La necessità del rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione dei fondi europei – soprattutto alla luce delle difficoltà e dei ritardi che hanno caratterizzato l'attuazione del precedente ciclo di programmazione 2007-2013 – ha portato alla definizione di un nuovo quadro di *governance* istituzionale per le politiche di coesione, che ha affidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla nuova Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio, l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione. La piena operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale, con l'istituzione di tutti gli organi previsti e la compiuta definizione del suo assetto organizzativo, ha fornito risposta alla raccomandazione specifica formulata in tal senso dal Consiglio UE all'Italia nel luglio 2015. L'Agenzia per la coesione territoriale rappresenta un elemento cardine per il miglioramento della gestione, finora carente, dei fondi dell'Unione europea da parte dell'Italia, dovuta in gran parte a inefficienze di programmazione e gestione. Tale attività ha trovato riscontro nelle ultime fasi di attuazione dei programmi operativi della programmazione 2007-2013, ormai giunta a conclusione, che ha consentito la pressoché piena utilizzazione delle risorse programmate. Secondo i dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, al 31 dicembre 2015 i pagamenti hanno raggiunto l'importo di 43,4 miliardi complessivi, corrispondenti a circa il 93 per cento delle risorse programmate (ridimensionate a 46,7 miliardi di euro – rispetto ai 60 miliardi inizial-

mente considerati dal QSN – a seguito degli aggiornamenti del Piano di Azione Coesione). I programmi dell'Obiettivo Convergenza, che erano quelli che presentavano i maggiori ritardi nell'utilizzo delle risorse, hanno raggiunto una percentuale di pagamenti del 90,4 per cento, per un totale di circa 28 miliardi di pagamenti su di circa 31 miliardi di risorse programmate. Nel complesso, per la quasi totalità dei programmi dei fondi strutturali FESR e FSE è stata superata la quota del 90 per cento in termini di pagamenti sulle risorse assegnate e gli impegni già registrati nel monitoraggio risultano superiori alle risorse assegnate, cosa che dovrebbe consentire il pieno assorbimento delle risorse. Si ricorda, al riguardo, che i progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 potranno comunque essere completati attraverso l'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020 (articolo 1, comma 804, legge n. 208 del 2015). L'ultima fase del ciclo di programmazione 2007-2013, si ricorda, si concluderà il 31 marzo 2017, termine ultimo per la definitiva certificazione delle spese alla Commissione europea, come previsto dai regolamenti comunitari. Rispetto all'eventuale disimpegno delle risorse dal bilancio europeo, questo potrà avvenire, dunque, solo dopo l'istruttoria della Commissione europea sui documenti presentati entro il 31 marzo 2017. Con riferimento alla spesa complessiva certificata all'Unione Europea, al 31 dicembre 2015 essa è pari a 37,1 miliardi di euro, pari all'81 per cento della dotazione effettiva dei Programmi alla medesima data. Per quanto concerne il Piano di Azione Coesione, attuato attraverso la rimodulazione strategica delle risorse dei programmi operativi 2007-2013 maggiormente in ritardo e la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale, al fine di evitare il disimpegno delle risorse comunitarie non utilizzate, il monitoraggio effettuato dal sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato, sulla base delle informazioni periodicamente inviate dalle

amministrazioni titolari degli interventi, evidenzia al 31 ottobre 2015 impegni per circa 6,5 miliardi (pari all'80 per cento delle risorse programmate) e pagamenti per 1,6 miliardi, pari al 19,2 per cento delle risorse. Nel complesso, si ricorda, la riprogrammazione delle risorse dei Fondi strutturali 2007-2013 realizzata mediante lo strumento del Piano di Azione Coesione (PAC) ha raggiunto l'ammontare complessivo di oltre 13,5 miliardi di euro. La legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 121-122, legge n. 190 del 2014) ha utilizzato 3,5 miliardi di tali risorse a copertura degli oneri connessi agli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015. Le risorse complessive destinate al PAC si sono pertanto attualmente ridotte a 8,1 miliardi. Va peraltro segnalato che anche la legge di stabilità per il 2016 prevede l'utilizzo di quota parte delle risorse del Piano di Azione Coesione – non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da verificare sulla base di una ricognizione da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 – a copertura degli oneri connessi alla estensione del beneficio dell'esonero contributivo alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 per i datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In relazione alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), nel corso del 2015 tutti i programmi operativi sia nazionali che regionale sono stati adottati dalla Commissione europea e sono in fase di avvio. Le risorse comunitarie assegnate all'Italia a titolo dei due Fondi strutturali per la politica di coesione del FSE e del FESR per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a oltre 32 miliardi, cui si aggiungono le risorse destinate all'occupazione giovanile (YEI) e al Fondo indigenti (FEAD), per circa 1,2 miliardi. A tali risorse comunitarie, si affiancano oltre 24 miliardi di cofinanziamento nazionale, cui si aggiungono ulteriori 4,3 miliardi di cofinanziamento regionale. Nel complesso, si ricorda, consi-

derando anche le risorse del FEASR e del FEAMP (circa 11 miliardi complessivi per lo sviluppo rurale e per la pesca), l'Accordo di partenariato dispone di circa 73 miliardi di euro, di cui circa 51 miliardi per programmi operativi propri della coesione (FESR e FSE). Nell'impostazione strategica della politica di coesione 2014-2020, il PNR sottolinea, inoltre, la rilevanza della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, definite come quelle aree più lontane dai servizi di base, che interessano oltre il 60 per cento del territorio nazionale ed il 7,6 per cento della popolazione italiana. La Strategia – sostenuta sia dai fondi europei sia da risorse nazionali (circa 280 milioni messi a disposizione dalle ultime tre leggi di stabilità) – rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza tali aree. Nel 2015 sono state individuate 65 aree progetto in tutto il Paese. Le aree selezionate sono quelle in cui si è registrata una maggiore perdita di popolazione e che presentano più seri problemi strutturali di accessibilità, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato. Nell'ambito delle 65 aree progetto sono state individuate da parte delle amministrazioni regionali le aree pilota su cui è in corso il lavoro di definizione della Strategia, propedeutica alla stipula, da parte di tutte le parti interessate, dell'Accordo di partenariato quale strumento attuativo. Per quanto riguarda, infine, la programmazione delle politiche di coesione attraverso le risorse nazionali, si ricorda che nel Fondo per lo sviluppo e la coesione sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Le risorse per la programmazione 2014-2020, autorizzate dalla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) nell'importo complessivo di 54,8 miliardi, sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto dell'80 per cento nelle regioni del

Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. La parte delle politiche di coesione finanziate da risorse interamente nazionali – ricorda il DEF – rimane quella forse più rilevante per gli interventi di natura infrastrutturale soprattutto nel Mezzogiorno. L'impostazione del nuovo quadro di *governance* istituzionale per le politiche di coesione, ha determinato la ridefinizione, con la legge di stabilità 2015 delle procedure di programmazione e gestione delle risorse nazionali assegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo 2014-2020, riservando all'Autorità politica per la coesione il compito di indicare le linee strategiche per l'impiego del Fondo, da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale. L'utilizzo delle risorse del Fondo relative alla programmazione 2014-2020 si è tuttavia finora realizzato attraverso la cd. programmazione stralcio, nell'attesa di una piena definizione della programmazione operativa in linea con quella comunitaria. Allo stato attuale, secondo i dati riportati nel DEF, sia attraverso delibere del CIPE che con interventi normativi, sono stati finalizzati a interventi in vari settori e territori del Mezzogiorno risorse del Fondo per circa 9 miliardi di euro. In tale contesto normativo – secondo quanto illustrato nel DEF nell'Allegato V « Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate » – il CIPE ha approvato diverse assegnazioni riconducibili a tale Piano stralcio, quali: 65,4 milioni di euro ad interventi nei SIN di Piombino e di Trieste (rispettivamente 50 e 15,4 milioni di euro); 450 milioni di euro per la realizzazione di interventi finalizzati a prevenire il rischio idrogeologico in aree metropolitane e urbane con un alto livello di popolazione esposta al rischio; oltre 100 milioni di euro sono stati assegnati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare la progettazione di interventi nello stesso ambito; 250 milioni di euro per il rifinanziamento dei contratti di sviluppo che favoriscono la realizzazione di inve-

stimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere nel settore industriale, turistico e della tutela ambientale; 2,2 miliardi di euro per la realizzazione del piano della Banda ultra larga, oltre 1,3 miliardi di euro a titolo di assegnazione programmatica per la medesima finalità; 38,69 milioni di euro per l'Area di Taranto. Alle delibere del CIPE, si aggiungono le disposizioni normative che, nel corso del 2014, hanno inciso sull'ammontare complessivo delle risorse del FSC 2014/2020, per assicurare la copertura di misure per il riavvio della realizzazione di grandi opere infrastrutturali e per il rilancio della crescita, anche attraverso il sostegno, con il credito di imposta, degli investimenti in beni strumentali delle aziende; ovvero a favore di specifiche finalità, come il finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Da ultimo, la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha previsto la finalizzazione di oltre 1,4 miliardi di euro per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, 30 milioni di euro per contingenti esigenze di prevenzione e di controllo dei territori e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e 300 milioni di euro per l'emergenza ILVA di Taranto. Un ruolo rilevante del FSC 2014-2020 è previsto per il cd. *Masterplan* per il Mezzogiorno, iniziativa lanciata dal Governo nell'estate 2015 che prevede la predisposizione di specifici Piani strategici e operativi per le 8 Regioni e le 7 Città Metropolitane del Mezzogiorno. In particolare – recita il DEF – al *Masterplan* per il Mezzogiorno il Governo intende destinare circa 13,4 miliardi di euro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2014-2020, finalizzati ai Patti per il Sud. Il *Masterplan* costituisce il quadro di riferimento entro cui si collocheranno le scelte operative in corso di definizione nel confronto Governo-Regioni-Città Metropolitane sui Patti per il Sud. Si tratta di 16 Patti, uno per ognuna delle 8 Regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,

Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) e uno per ognuna delle 7 Città Metropolitane (Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e Messina), finalizzati a definire per ognuna di esse gli interventi prioritari e trainanti, le azioni da intraprendere per attuarli e gli ostacoli da rimuovere, la tempistica, le reciproche responsabilità.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Rocco PALESE osserva preliminarmente che, anche alla luce degli elementi emersi nel corso del ciclo di audizioni svolte, i dati previsionali contenuti nel DEF 2016 appaiono contraddetti dallo stato reale della situazione economico-finanziaria del nostro Paese. Nonostante le dichiarazioni di cauto ottimismo proferite dal Ministro Padoan nel corso dell'audizione tenutasi ieri, segnala infatti che il tasso di crescita dell'economia italiana risulta del tutto insoddisfacente ed inferiore alle attese e che tale dinamica appare addebitabile in primo luogo a fattori di carattere endogeno, riconducibili tanto alle scelte erranee compiute dal Governo in tema di politica economica quanto alla cronica inefficienza dell'intero apparato amministrativo. Osserva, altresì, che il deterioramento dei parametri fondamentali dell'economia appare ulteriormente aggravato dalla significativa contrazione degli investimenti pubblici e privati, che oramai fanno affidamento quasi esclusivo sulle risorse rivenienti dai fondi strutturali europei, cui si aggiunge l'evidente fallimento del cosiddetto Piano Juncker. Segnala, altresì, i dati allarmanti concernenti la disoccupazione giovanile, particolarmente nelle regioni meridionali, alla luce peraltro del sostanziale insuccesso del complesso di misure meglio note come «Garanzia Giovani». Pone inoltre l'accento sul fallimento delle politiche di *spending review* che si sono succedute nel corso degli ultimi anni,

inclusa quella delineata nel DEF 2016, che non hanno mai conseguito gli obiettivi di risparmio attesi, soprattutto in riferimento al comparto degli enti territoriali e delle società da questi ultimi partecipate, anche a causa dell'assenza di un adeguato sistema sanzionatorio. Per quel che concerne l'avvio di una seria politica di rilancio e di sviluppo del Mezzogiorno, non può che ribadire, come ha già peraltro avuto modo di fare più volte in precedenti occasioni, il livello assolutamente insufficiente della programmazione e dell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali europei, specialmente di quelli destinati alla realizzazione di progetti nelle regioni ricadenti nell'Obiettivo Convergenza. Rileva come tale discorso riguardi non solo la programmazione finanziaria del ciclo 2007-2013, rispetto alla quale si è registrato a partire dalla fine del 2011 un sia pur lieve progresso nell'impiego delle risorse attribuite al nostro Paese, ma anche e soprattutto quella del ciclo 2014-2020, rispetto al quale non risulta al momento effettuato, perlomeno sulla base degli elementi in suo possesso, alcun impegno di spesa a valere sulle predette risorse.

Per quel che concerne, invece, l'attuazione delle misure previste in tema di decontribuzione a favore delle imprese situate nelle regioni meridionali a fronte di nuove assunzioni, rileva la sostanziale inerzia del Governo, che non ha peraltro ancora reso disponibili i dati relativi alla relativa attività di monitoraggio. Ritiene, infine, che il testo della legge costituzionale volta al superamento del bicameralismo paritario, di recente approvata in seconda deliberazione e sulla quale avrà luogo nel prossimo autunno il *referendum* confermativo, lungi dal comportare un miglioramento sia pure indiretto della dinamica della spesa pubblica, appare piuttosto suscettibile di determinare, in considerazione anche della complessità del procedimento legislativo da essa prefigurato, una perdurante *impasse* decisionale.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

Atto n. 282.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura ordinaria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA

*Conti
D'Urso
P*



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Prot. n. 1-2344

Roma, 19 APR. 2016

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento
Ufficio I

e, p.c.:

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Ufficio legislativo

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0004218 R-4.20.12.2
del 19/04/2016



13832561

OGGETTO: A.C. 3672 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace". Trasmissione Relazione tecnica

Con riferimento al provvedimento di cui all'oggetto si trasmette la relazione tecnica predisposta, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Ministero della Giustizia, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

99

10188



Ministero
dell'Economia e delle
Finanze

Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

18 APR. 2016

Prot. n. 1-2323

18 APR. 2016

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Roma,

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio Legislativo Finanze

LORO SEDI

Prot.N. 35256/2016
Rif.Prot. Entrata N. 21570/2016
Allegati:1

OGGETTO: AC 3672 Schema di disegno di legge recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

E' stato esaminato il provvedimento relativo all'oggetto, approvato dal Senato in data 10 marzo 2016 e l'unita relazione tecnica anticipata in data 8 aprile per la via brevi dall'Ufficio di bilancio del Gabinetto del Ministro della giustizia, aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento, si restituisce il testo bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

mu

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Signature]

004
1643

[Circular stamp]

**A.C. 3672 «DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA
MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE»****RELAZIONE TECNICA**

(Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

8105 89A 81

Il presente disegno di legge si muove nell'ottica di introdurre le misure necessarie per una più razionale e funzionale gestione del personale della Magistratura Onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, suddiviso tra magistratura giudicante e requirente, che prevede una disciplina omogenea relativa alle modalità di accesso, durata dell'incarico, tirocinio, conferma periodica, responsabilità disciplinare, rimodulazione delle funzioni sia in compiti di supporto al magistrato ordinario, sia di funzioni propriamente giudiziarie.

Il provvedimento, inoltre, prevede la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace ove confluiranno anche i giudici onorari di tribunale (GOT), assoggettati al coordinamento del Presidente del tribunale, nonché la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, con la possibilità di attribuzione agli stessi anche di attività di ausilio al magistrato professionale da svolgere all'interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della repubblica presso il tribunale.

All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del ddl, in materia di applicazione temporanea dei giudici di pace, che prevedono una specifica autorizzazione di spesa per gli anni 2016/2018.

Con particolare riferimento alla determinazione delle indennità spettanti ai giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, il disegno di legge delega prevede espressamente che, in sede di determinazione dei criteri di liquidazione dell'indennità, la stessa sia prevista, a fronte dell'assolvimento dei compiti svolti all'interno dell'ufficio del processo, in misura inferiore a quella prevista per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali. La liquidazione dell'indennità deve essere, inoltre, subordinata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica, al fine di incentivare la produttività degli stessi.



ARTICOLO 1 (Contenuto della delega)

All'articolo 1, comma 1, lettera q), ed articolo 2, comma 16 dove viene prevista una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di un numero di magistrati onorari elettivi, eletti in ragione delle dimensioni del distretto della corte di appello, competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati onorari, nonché ad esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica.

Al riguardo, si rileva che la costituzione e il funzionamento della predette sezioni autonome, sono da considerare sostitutive delle analoghe sezioni autonome dei consigli giudiziari dei giudici di pace, istituite ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. In tal senso, i relativi adempimenti, potranno essere espletati avvalendosi delle strutture giudiziarie esistenti e delle risorse disponibili a legislazione vigente. *La predetta norma, pertanto, non comporta nuovi od ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

ARTICOLO 2 (Principi e criteri direttivi)

All'articolo 2, comma 1, lettera b), si prevede che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e, conseguentemente, la pianta organica di ciascun ufficio del giudice di pace. Al riguardo si rappresenta che la dotazione organica complessiva e quelle dei singoli uffici saranno determinate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 2, comma 2, lettera a) e b), si prevede che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari, conseguentemente, la pianta organica di ciascun ufficio dei vice procuratori onorari. Al riguardo si rappresenta che la dotazione organica complessiva e quelle dei singoli uffici saranno determinate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 2, comma 5, lettera b), viene previsto la possibilità di applicare, in via eccezionale e non stabilmente, i giudici onorari di pace tra i componenti del collegio giudicante civile e penale presso il tribunale ordinario.

Al riguardo si segnala che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non modificandosi la sede di servizio, comunque in ambito circondariale, non si prevede di corrispondere il rimborso delle spese di trasferta ai magistrati onorari applicati.



Si specifica, altresì che per l'espletamento delle nuove attività non si prevede di corrispondere trattamenti economici aggiuntivi, oltre alle indennità già previste all'articolo 2 comma 13.

All'articolo 2, comma 6, lettera a), si prevede la costituzione presso gli uffici di procura, di una struttura organizzativa mediante l'impiego di vice procuratori onorari, di personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo. Tale struttura verrà istituita attraverso l'utilizzo delle risorse strumentali disponibili, avvalendosi del personale attualmente in servizio presso gli attuali uffici di procura, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Viene sostanzialmente riproposto, per analogia, l'impianto organizzativo dell'ufficio del processo istituito presso i tribunali ai sensi del D.L. 69/2013.

Riguardo all'articolo 2, comma 7, che disciplina la conferma del magistrato onorario, estendendo a tutta la categoria, il regime già previsto per i soli giudici di pace ai sensi della legge 374/91, si rappresenta che, in relazione alla natura "onoraria" degli incarichi, non possono scaturire aspettative di "stabilizzazione" anche in ragione del fatto che la eventuale proroga quadriennale è subordinata all'accertamento di idoneità alla prosecuzione dell'incarico. Si prevede che, in ogni caso, la durata dell'incarico di magistrato onorario, non possa superare gli otto anni complessivi e che nel computo siano inclusi gli anni svolti in tale incarico nel corso dell'intera attività professionale e che, comunque, in ogni caso, l'incarico cessi al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

La giurisprudenza in materia è peraltro, in modo unanime, concorde nell'affermare che "l'attività di servizio svolta da giudici di pace ha natura onoraria e non può in alcun modo essere qualificata nell'ambito del lavoro parasubordinato, difettandone i presupposti".

All'articolo 2, comma, 13 si prevede una differenziazione delle indennità da corrispondere ai componenti della magistratura onoraria, sulla base dei compiti che verranno assegnati dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica ove viene prestato il servizio, costituite da una quota mensile fissa nonché da una indennità variabile calcolata in misura proporzionale al grado di raggiungimento, nell'anno solare, degli obiettivi predeterminati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura. L'importo della quota variabile non può in ogni caso superare il 50 % della indennità fissa.

Tale intervento consentirà di superare l'attuale sistema differenziato di retribuzione previsto per le indennità spettanti ai giudici di pace, ai vice procuratori onorari ed ai giudici onorari di tribunale, attraverso la progressiva soppressione della relativa disciplina.



Al riguardo si rappresenta che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che potrà provvedersi nell'ambito della disponibilità e nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, sul quale gravano ordinariamente tutte le spese connesse al pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Il citato capitolo reca uno stanziamento di euro 128.349.725 per l'anno 2016, di euro 127.449.725 per l'anno 2017 e di euro 127.449.725 per l'anno 2018.

Al riguardo si conferma che, in attuazione della norma di delega, al fine di garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, la previsione dell'attribuzione delle indennità, sia per quanto concerne la parte fissa, sia per la parte variabile, avverrà con procedure che assicurino il limite delle risorse iscritte annualmente nel citato capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Si evidenzia, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 13, lettera l) in materia di regime previdenziale ed assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, non sono suscettibili di produrre effetti finanziari negativi in quanto i relativi oneri contributivi saranno posti a carico degli stessi giudici onorari, attraverso misure incidenti sulle indennità, nel limite comunque, dei fondi iscritti sul capitolo 1362 a legislazione vigente; la medesima disciplina viene altresì richiamata in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 17, n. 5).

L'articolo 2, comma 17, prevede inoltre, al fine di evitare un repentino svuotamento degli uffici giudiziari, un "regime transitorio" con il quale si è ritenuto necessario modulare la durata residua dell'incarico a seconda dell'età anagrafica dei giudici onorari prevedendo un limite per lo svolgimento dell'incarico di 68 anni di età.

In particolare i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega al Governo, possono essere confermati per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale; i magistrati che abbiano compiuto il 65° anno di età alla scadenza del terzo quadriennio, possono essere confermati sino al raggiungimento del limite massimo del sessantottesimo anno di età.

Il limite di età per i magistrati di nuova nomina viene fissato a 65 anni.

In ordine al regime c.d. transitorio, si prevede di mantenere invariati i criteri di liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari nonché ai vice procuratori onorari per il primo quadriennio successivo all'entrata in vigore della legge.



L'articolo 2, comma 17, lettera a), n. 2), prevede la possibilità per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di essere confermati nell'incarico per un ulteriore mandato, da tre a quattro, ciascuno di durata quadriennale.

Al riguardo, si rappresenta che la norma non è suscettibile di determinare maggiori oneri in quanto il trattenimento in servizio per un ulteriore quadriennio nell'incarico, non incide sulla misura del trattamento economico previsto a legislazione vigente che, ai sensi dell'articolo 2, comma 17, punto 5), in regime di transitorietà, continua ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla emanazione dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi della delega.

Gli oneri derivanti dal trattamento economico possono essere comunque fronteggiati nel limite delle risorse disponibili previste a legislazione vigente sul Cap. 1362 p.g. 1 dello stato di previsione di questo ministero, sul quale gravano le spese per il pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari che reca uno stanziamento per l'anno 2016 di euro 128.349.725, per l'anno 2017 di euro 127.449.725 e per l'anno 2018 di euro 127.449.725.

Con particolare riferimento all'art. 2 comma 18, che disciplina le modalità mediante le quali il Ministero della Giustizia provvede annualmente ad individuare l'importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario può disporre, ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, è da rilevare al riguardo che la ripartizione delle risorse necessarie avverrà nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché ai giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione di questa amministrazione sul capitolo 1362 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

In particolare si segnala che il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 136,35 milioni di euro nel bilancio 2016 e di 135,45 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, di cui 128,35 milioni di euro per l'anno 2016 e 127,45 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 destinati al pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, goa, got e vpo. Ai soli fini conoscitivi, sul piano gestionale 04 del medesimo capitolo è stata autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per la remunerazione dei giudici ausiliari ai sensi dell'art. 72 del D.L. n. 69/2013.



Dai dati di consuntivo dell'anno 2014, sul capitolo 1362 è stata riscontrata una spesa di circa 127,5 milioni di euro a fronte di una somma stanziata in bilancio per 139,84 milioni di euro.

Come evidenziato nella tabella che segue, la spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato, negli ultimi cinque anni, un trend in diminuzione, passando da circa 150 milioni di euro (anno 2010) a circa 127,5 milioni di euro (anno 2014).

La riduzione di spesa può essere collegata a due provvedimenti normativi che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari.

Un primo intervento è stato introdotto con il comma 310 della legge nr. 311/04 (legge finanziaria per l'anno 2005), laddove è stato previsto che le indennità spettanti ai giudici di pace ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, nr. 374 non possono superare, in ogni caso, l'importo di euro 72.000 lordi annui.

Con la legge finanziaria per l'anno 2010, è stato, poi, introdotto il contributo unificato per i ricorsi avverso le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge n. 689/81 (comminate per violazione del codice della strada). Ciò ha determinato, a regime, una consistente riduzione dei ricorsi presentati al giudice di pace con conseguente riduzione di provvedimenti decisori per i quali spettano le indennità previste dall'art. 11 della legge n. 374/91.

In considerazione a quanto premesso, il costo medio esposto nelle tabelle che seguono si riferisce alla media calcolata sulla spesa sostenuta nell'anno 2014.

Si indica di seguito la spesa sostenuta nell'ultimo quinquennio in relazione alla varie categorie di giudici che compongono la magistratura onoraria:

- Capitolo 1362 – indennità spettanti ai giudici di pace, got e vpo

categorie di magistrati onorari	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010
giudici di pace	85.515.000	95.500.000	98.000.000	105.000.000	110.000.000
giudici onorari di tribunale	16.900.000	16.000.000	16.000.000	15.000.000	19.000.000
vice procuratori onorari	25.085.000	24.000.000	23.000.000	22.000.000	21.000.000
TOTALE	127.500.000	135.500.000	137.000.000	142.000.000	150.000.000

Si riporta di seguito un prospetto comparativo delle attuali retribuzioni della magistratura onoraria



GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE (GOT) D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273

Indennità per ogni udienza	€ 98
Numero medio udienze mensili	5
Indennità aggiuntiva per attività superiore a 5 ore lav.	€ 98
Numero medio indennità mensili aggiuntive corrisposte	2
Retribuzione mensile media	€ 686
Retribuzione annuale media (11 mesi)	€ 7.546

VICE PROCURATORI ONORARI (VPO) D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273

Indennità per ogni udienza /o altra attività delegata	€ 98
Udienze mensili	8
Indennità aggiuntiva per attività superiore a 5 ore lav.	€ 98
Numero medio indennità mensili aggiuntive corrisposte	5
Retribuzione mensile media	€ 1.274
Retribuzione annuale media (11 mesi)	€ 14.014

GIUDICI DI PACE L. 21 novembre 1991, n. 37

	MENSILE	ANNUALE	
Indennità fissa mensile	€ 258,23	2.840,53	L. 4/2001
Indennità per ogni udienza civile/penale	€ 36,15	3.976,50	L. 468/99
Udienze mensili (11 mesi)	10	max 110 all'anno	
Indennità per ogni sentenza civile/penale	€ 56,81	36.244,78	L. 468/99
Sentenze mensili o altra definizione proc.	58		
Indennità per ogni udienza in materia amministrativa	€ 20	2.420,00	L. 271/2004
Numero medio udienze in materia amministrativa	11		
Indennità provvedimenti convalida	€ 10	1.320,00	L. 271/2004
Numero medio provvedimenti di convalida	12		
Indennità per ogni decreto ingiuntivo	€ 10,33	2.727,12	
Numero medio mensile decreti ingiuntivi	24		
Indennità mat.penale emissione provvedimenti	€ 10,33	1.136,30	L. 1/2003
Numero medio mensile provvedimenti	10		
Retribuzione media mensile		€ 4.605,93	
Retribuzione media annuale		€ 50.865,23	*

* il dato non tiene conto delle indennità mensili corrisposte ai giudici di pace coordinatori



	2010	2011	2012	2013	2014	PRESENTI 2014	Media pro- capite ANNO 2014
GP - GIUDICI DI PACE	110.000.000,00	105.000.000,00	98.000.000,00	95.500.000,00	85.515.000,00	1.680	€ 50.901,78
GOT - GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE	19.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.900.000,00	2.139	€ 7.900,89
VPO - VICE PROCURATORE ONORARI	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	25.085.000,00	1.790	€ 14.013,97
	150.000.000,00	142.000.000,00	137.000.000,00	135.500.000,00	127.500.000,00	5.609	€ 22.731,32

Si riporta in allegato (**Allegato 1**) un prospetto relativo ad una ipotesi di corresponsione delle indennità ai giudici onorari basata sul parametro oggettivo della spesa media pro-capite dell'anno 2014 (per i giudici di pace tale dato è comprensivo delle indennità spettanti ai giudici di pace coordinatori) che tiene conto delle innovazioni apportate dallo schema di legge-delega in esame, ivi compreso il regime transitorio previsto all'articolo 2 comma 17, dal quale si evince che la spesa complessiva al termine del quinto anno di applicazione rientra ampiamente nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, ammontanti complessivamente a circa 128,35 milioni di euro.

Per maggiore chiarezza, si specifica che la suddetta ipotesi è stata formulata in considerazione dei seguenti parametri:

- per il primo quadriennio (dal II° sem. 2016 al I° sem. 2020), i giudici onorari in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge, continueranno a percepire le indennità, secondo il sistema vigente come previsto nelle disposizioni transitorie;
- per i giudici onorari attualmente in servizio si è prevista una progressiva cessazione dall'incarico in ragione dell'età anagrafica degli stessi attualmente censiti;
- gli aspiranti alla nomina di giudice onorario dovranno svolgere un tirocinio formativo di 6 mesi presso l'ufficio giudiziario, senza attribuzione di alcuna indennità o rimborso spese;
- per i giudici onorari di nuova nomina è prevista la corresponsione di una indennità fissa, riconosciuta per le funzioni o i compiti svolti e di una indennità variabile, non inferiore al 15% e non superiore al 50% della parte fissa, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati annualmente dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica, secondo criteri predeterminati in via generale dal Consiglio Superiore della



Magistratura. Si riporta una tabella con l'ipotesi di differenziazione dell'indennità parte fissa e parte variabile:

Funzione svolta	Indennità FISSA (mensile lorda)	Indennità VARIABILE	
		Min. (15%)	Max. (50%)
G.O. Assistente	€ 700	€ 105	€ 350
G.O. Giudicante	€ 1.050	€ 157,5	€ 525
V.P.O. Assistente	€ 700	€ 105	€ 350
V.P.O. Requirente	€ 1.050	€ 157,5	€ 525

- a titolo prudenziale l'indennità variabile è stata parametrata nella misura massima percepibile pari al 50% dell'indennità fissa;
- ai giudici onorari di pace di nuova nomina potranno essere affidati, nei primi 24 mesi, solo incarichi di assistenza all'ufficio del processo;
- a decorrere dal II° semestre dell'anno 2020, ovvero al termine del periodo transitorio previsto dalla norma, è stata ipotizzata la corresponsione, per tutti i giudici onorari in servizio, della indennità fissa e variabile di cui ai punti precedenti.

Al riguardo occorre tuttavia evidenziare che solo in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega in esame, appositamente corredati di specifiche relazioni tecniche redatte sulla base della situazione organica del momento, si potranno definire nel dettaglio le dinamiche retributive del personale della magistratura onoraria potendosi confermare comunque la possibilità di fronteggiare i relativi oneri nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente iscritte sul cap. 1362 di questa amministrazione.

Articolo 6 (Applicazione dei giudici di pace)

La norma prevede la possibilità per i giudici onorari di essere applicati, quando le esigenze di servizio sono imprescindibili e prevalenti, presso gli uffici del medesimo distretto per la durata massima di due anni e comunque nei limiti complessivi del ruolo organico dei magistrati onorari addetti ai giudici di pace di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 21 novembre 1991, n. 374.

La norma transitoria si rende necessaria al fine di evitare l'avvio delle procedure di reclutamento dei magistrati onorari da destinare alle sedi vacanti, secondo i criteri previsti dalla



vigente disciplina, non più corrispondenti ai criteri che saranno introdotti in attuazione della legge in esame.

Dall'applicazione dei magistrati onorari potrebbero derivare effetti finanziari connessi al solo rimborso delle spese di viaggio. Al riguardo si rappresenta che attualmente risultano n. 72 Uffici del giudice di pace totalmente vacanti e che alla maggior parte di tali vacanze si potrà sopperire con l'istituto della "reggenza" previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 374/1991, attingendo fra i giudici di pace in servizio nel medesimo circondario di tribunale, mentre per 25 dei predetti uffici del giudice di pace si potrà fare ricorso all'istituto dell'applicazione previsto dalla presente disposizione, i cui oneri possono prudenzialmente stimarsi come indicato nella seguente tabella:

numero di applicazioni unità	numero viaggi settimanali	costo viaggio A/R Treni regionale	pasto giornaliero	numero settimane annuali (al netto di ferie e festività)	ONERE 2016 (6 mesi)	ONERE 2017 (annuo)	ONERE 2018 (6 mesi)
25	2	€ 70,00	€ 30,55	40	€ 100.550,00	€ 201.100,00	€ 100.550,00

Riepilogo oneri:

anno 2016 euro 100.550,00 (ipotizzando che la norma potrà trovare applicazione a decorrere dal secondo semestre 2016);

anno 2017 euro 201.100,00;

anno 2018 euro 100.550,00.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

Articolo 7 (Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)

La formazione per i magistrati onorari, prevista dall'articolo 7, in coerenza con i principi della legge delega, verrà svolta secondo programmi specifici indicati dalla Scuola Superiore della



Magistratura, con cadenza almeno semestrale. La formazione dei giudici di pace, dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, verrà svolta rispettivamente per i primi due, attraverso riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato e per gli ultimi dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato.

Pertanto, gli adempimenti connessi alla formazione saranno espletate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nello specifico si segnalano gli stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo di questa amministrazione 1478 “Istituzione e funzionamento della Scuola Superiore della magistratura” che recano per l’anno 2016 euro 10.537.499,00, euro 10.502.564,00 per l’anno 2017 ed euro 13.123.758,00 per l’anno 2018.

Articolo 8

(Disposizioni per le regioni del Trentino Alto Adige /Sudtirolo e Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste)

La norma prevede che le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni del Trentino Alto Adige /Sudtirolo e Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Al riguardo considerato che già a legislazione vigente funzioni e attività della magistratura onoraria sono svolte in coerenza con le disposizioni dei rispettivi statuti speciali, si conferma che dall’attuazione dell’articolo in esame non derivano effetti finanziari che comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

(Disposizioni finanziarie)

Prevede disposizioni finanziarie secondo le quali dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Fanno eccezione le disposizioni di cui all’articolo 6 del ddl, in materia di applicazione temporanea dei giudici di pace, che prevedono al comma 6 del medesimo articolo, una specifica autorizzazione di spesa di euro 100.550,00 per l’anno 2016, di euro 201.100,00 per l’anno 2017 e di euro 100.550,00 per l’anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione



“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

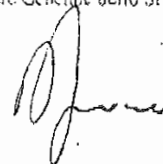
La verifica della presente richiesta di affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge n. 48 del 28.2.1998 ha avuto esito:



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



18 APR. 2016



Allegato I

[illegible]

	VI Commissione - Regione Lazio		VII Commissione - Regione Lazio		VIII Commissione - Regione Lazio		IX Commissione - Regione Lazio		X Commissione - Regione Lazio		XI Commissione - Regione Lazio	
	STIMA PRESENTI	STIMA PRESENTI	STIMA PRESENTI	STIMA PRESENTI	STIMA PRESENTI	STIMA PRESENTI	STIMA PRESENTI	STIMA PRESENTI	STIMA PRESENTI	STIMA PRESENTI	STIMA PRESENTI	STIMA PRESENTI
MAGISTRATURA ONORARIA												
GP - GIUDICI DI PACE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
GGT - GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
WPD - VICE PROCURATORE ONORARI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
GIUDICI ONORARI DI PALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
G.D. ASSISTENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
G.D. GIUDICANTE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
VICE PROCURATORI ONORARI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
V.P.O. ASSISTENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
V.P.O. REQUIRENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE GIUDICI ONORARI DI PACE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00



ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb.

RELAZIONE TECNICA



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
20 APR. 2016
Prot. n. 1 - 2376

20 APR. 2016

Roma,

Prot. nr. 35399

Rif. prot. entrata nr. 35338

Allegati: 1

Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

e p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDEOGGETTO: A.C. 338 ed abb. - Interventi per il settore ittico. *Relazione tecnica.*

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, pervenuta per le vie brevi in data 14 aprile 2016.

Al riguardo, si restituisce la relazione tecnica verificata negativamente per le motivazioni di seguito riportate.

Art. 3 – Fondo per lo sviluppo della filiera ittica.

La norma istituisce presso il MIPAAF, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica finanziato con il 60% delle risorse di cui all'art. 22 comma 4, inerenti al contributo per la pesca sportiva.

Al riguardo, preso atto di quanto riportato nella relazione tecnica, si rappresenta comunque la necessità di modificare come segue la disposizione, affinché nella definizione degli interventi del Fondo sia garantito il rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse effettivamente conseguite ai sensi dell'articolo 22:

- al comma 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: “, nel limite delle risorse effettivamente disponibili”.

Art. 4. - Interventi a favore della filiera ittica.

Comma 1. la disposizione prevede che le risorse di cui all'art. 10, comma 1-bis, del d.lgs. 226/2001, la cui autorizzazione era stata rideterminata ai sensi dell'art. 1, comma 218, della legge 190/2014, vengano destinate, a decorrere dal 2017, ad imprenditori ittici singoli o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del Reg. n. 1379/2013, per la realizzazione di programmi volti alla tutela del consumatore e della concorrenza e alla promozione dell'aggiornamento professionale.

La relazione tecnica precisa che la disposizione sarà attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1482/MIPAAF relativo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del d.lgs. n. 226/2001.

Al riguardo, si fa presente che il capitolo 1482/MIPAAF non reca disponibilità di competenza, in quanto è stato interamente defanziato dall'articolo 1, comma 218, della legge n. 190 del 2014 (legge stabilità 2015 – allegato 5). Pertanto, **il comma 1 va soppresso in quanto la disposizione è priva di copertura finanziaria e comunque non attuabile.**

Commi 2-bis e 2-ter (indicati come commi 3 e 4 nella RT) estendono la disciplina previdenziale e assicurativa degli imprenditori ittici ai soggetti legati da vincoli familiari ai sensi dell'art. 230-bis cc.

La relazione tecnica asserisce che *“non è possibile, allo stato, effettuare una stima della platea dei destinatari delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e dei relativi costi per la finanza pubblica”*. Pertanto, **i commi in questione comportano maggiori oneri, non quantificati e privi di copertura finanziaria, e vanno soppressi.**

Art. 5. – Programmazione negoziata

Comma 2: la disposizione prevede genericamente che, nell'ambito di fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il CIPE individui una quota da destinare agli obiettivi strategici del settore della pesca e dell'acquacoltura, quota di cui il 30% è destinato a nuovi contratti di programma del settore.

Al fine di specificare quali siano i fondi in questione, la relazione tecnica richiama le seguenti fonti normative, asserite come vigenti: legge 488/1992, art. 10, c. 1, d.lgs. 173/1998, delibere CIPE del 25 febbraio 1994 e del 21 marzo 1997.

Al riguardo, si fa presente che le fonti normative in questione riguardano strumenti di agevolazione alle imprese in passato finanziati con le risorse destinate allo sviluppo delle aree depresse (incentivi agli investimenti di cui alla legge 488/1992; contratti di programma, contratti

d'area e patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge n. 662 del 1996).

Tuttavia, tali strumenti agevolativi da tempo non risultano essere stati destinatari di finanziamenti, da un lato, perché il quadro normativo dell'intervento nelle aree del Paese in ritardo di sviluppo è stato completamente rivisitato con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (d.lgs. n. 88 del 2011, articolo 2, comma 6, legge n. 147 del 2013 e articolo 1, comma 703, legge n. 190 del 2014), dall'altro, perché tali misure sono state espressamente abrogate (contratti di programma e contratti d'area), oppure sono da ritenersi comunque non più attuali o superate da più recenti forme di incentivazione alle imprese (legge 488/1992 e patti territoriali).

Pertanto, **la relazione tecnica non può considerarsi esaustiva, né la disposizione può essere assentita**, in assenza di una puntuale individuazione delle risorse che verrebbero destinate agli obiettivi strategici nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 6 Distretti della pesca

La disposizione modifica la modalità di istituzione dei distretti di pesca e ne aggiorna le finalità. Al riguardo, la relazione tecnica si limita a esprimere la generica *ratio* della norma, asserendo che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tuttavia, la relazione tecnica non appare esaustiva in relazione alla portata delle modifiche che l'articolo in commento reca alla disciplina vigente dell'articolo 4, d.lgs. 226/2001.

Infatti, a legislazione vigente, i distretti della pesca dovrebbero essere delle aree territoriali, individuate dall'autorità pubblica, nell'ambito delle quali gli operatori privati che vi insistono possono costituire degli organismi collettivi di rappresentanza, di natura giuridica privata.

La disposizione in commento prevede, invece, al comma 1 che il MIPAAF *“istituisce i distretti ittici”* e, al comma 2, che con proprio decreto definisca, tra l'altro, *“le attribuzioni ad essi di specifiche competenze”*.

Ciò posto, la **relazione tecnica va integrata** al fine di chiarire se tale disposizione comporti che MIPAAF proceda all'istituzione di organismi con carattere e funzioni pubblicistiche, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.

Art. 7. - Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura.

La disposizione prevede che il MIPAAF possa, con apposita convenzione, dare incarico ai Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra

imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati. Inoltre, il comma 4 dispone che l'attività dei CASP sia esercitata senza oneri per l'Erario.

Preso atto delle assicurazioni fornite nella relazione tecnica, si ribadisce la necessità di riformulare la clausola di invarianza di cui al secondo periodo del comma 4, e prevederne una generale per l'intero articolo: a tal fine, l'articolo va modificato come segue:

- comma 4, sostituire le parole *“senza oneri per l'erario”*, con le seguenti parole: *“senza oneri per il bilancio dello Stato”*;
- dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma: *5-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

Art 9 - Riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

La disposizione tende a riservare nell'ambito delle risorse da destinare all'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano una quota non inferiore al 30 % al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Considerato che il comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede che le risorse previste dalle leggi di settore non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano, si ribadisce l'esigenza, già rappresentata con precedenti note, di apportare le seguenti modifiche: sia nel comma 1, sia nella rubrica, **sopprimere le parole “e alle province autonome di Trento e di Bolzano”**.

Art. 12 – Agevolazioni in favore del lavoro autonomo.

La norma, estendendo la platea dei beneficiari di cui alla legge n. 144/1999, relativamente al settore della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura in materia di programmazione negoziata, di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità, è suscettibile di comportare maggiori oneri non quantificati né coperti, in considerazione della circostanza che viene richiamata genericamente una legge che reca una molteplicità di misure agevolative.

La relazione tecnica mutua la genericità della disposizione, senza fornire ulteriori dettagli sulle agevolazioni interessate dalla disposizione, né elementi che consentano di verificarne la portata finanziaria.

Pertanto, si esprime **parere contrario** nell'attuale formulazione.

Fermo quanto sopra, ai fini della valutazione di una possibile riformulazione, per la quale comunque si rinvia ai competenti Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a titolo collaborativo si fa presente quanto segue.

Con la locuzione *“iniziative ... in materia di programmazione negoziata”* la disposizione in commento potrebbe far riferimento all’articolo 43 della legge n. 144 del 1999, rubricato *“Misure in materia di programmazione negoziata”*; in particolare, potrebbe rilevare ai fini del presente disegno di legge il comma 2 del predetto articolo 43 che a sua volta ha modificato l’articolo 2, comma 207, legge 662/1996 in materia di contratti d’area e patti territoriali. Tuttavia, l’estensione di tali misure ai settori della pesca e dell’acquacoltura non appare realizzabile se consideriamo che si tratta di strumenti non più rifinanziati e che l’originaria fonte di copertura finanziaria (risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse) risponde ad un quadro normativo ormai completamente rivisitato con l’istituzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (d.lgs. n. 88 del 2011, articolo 2, comma 6, legge n. 147 del 2013 e articolo 1, comma 703, legge n. 190 del 2014).

Con la locuzione *“iniziative ... in materia ... di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità”* la disposizione in commento potrebbe far riferimento all’articolo 45 della legge n. 144 del 1999: tale disposizione ha delegato il governo a riordinare il sistema degli incentivi all’occupazione ivi compresi quelli relativi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego; tale riordino è stato operato con il decreto legislativo n. 185/2000, più volte modificato. Pertanto, la disposizione in commento dovrebbe essere più propriamente riferita a tale ultimo decreto legislativo ed in particolare dovrebbe essere riformulata come novella del Capo III del Titolo I del decreto legislativo n. 185/2000, che riguarda specificamente le *“Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale”*. Tuttavia, l’estensione del predetto Capo III al settore della pesca postula una complessa rivisitazione della legislazione vigente.

Art. 13 – Cassa integrazione.

In ordine a tale articolo si esprime parere contrario e se ne chiede la soppressione.

Infatti, la norma, estendendo la platea dei beneficiari degli interventi di cui alla legge n. 457/1972, comporta **maggiori oneri non quantificati né coperti**. La relazione tecnica, che invero si sostanzierebbe in una relazione illustrativa, non quantifica gli oneri derivanti dal predetto articolo, né tanto meno indica la corrispondente e idonea copertura finanziaria non presente nel provvedimento. In ogni caso, si rappresenta che trattasi di disposizione asistemica rispetto ai processi di riforma attuati.

Art. 14. - Misure di razionalizzazione fiscale e tributaria.

Il comma 1 estende l'applicazione soggettiva del regime fiscale previsto dall'art. 34 del DPR 633/1972, in materia di IVA. Nella relazione tecnica si stima una perdita di gettito IVA pari a **10,6 milioni di euro annui, priva di copertura finanziaria.**

Pertanto, **la disposizione va soppressa**, fatto salvo che l'Amministrazione competente indichi una idonea copertura finanziaria e che il progetto di legge sia corrispondentemente modificato.

Il comma 2 prevede per i medesimi soggetti di cui al comma 1 misure fiscali di maggior favore sul reddito, per i periodi di imposta 2016-2017 - nelle more dell'applicazione degli studi di settore - nonché l'applicazione di un'aliquota all'1,9% di aliquota IRAP. **Per le lettere a) e b),** nella relazione tecnica si stima una perdita di gettito ai fini IRPEF/IRES pari a **-0,8 milioni di euro per l'anno 2017, -0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e un effetto positivo di 0,3 milioni di euro per l'anno 2019** considerando l'acconto del 75%. **Per la lettera c),** nella relazione tecnica si stima una perdita di gettito ai fini IRAP pari a **-4,1 milioni di euro per l'anno 2017, -2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.**

Al riguardo, preso atto della quantificazione per le lettere a) e b), per quanto riguarda la **lettera c),** a seguito di interlocuzioni per le vie brevi con il Dipartimento delle finanze, cui si rinvia per le opportune rettifiche della relazione tecnica, è emerso che gli effetti andrebbero stimati in una perdita di gettito ai fini IRAP pari a **-4,1 milioni di euro per l'anno 2017, -2,2 milioni di euro per l'anno 2018 e un effetto positivo di 1,9 milioni di euro per l'anno 2019** considerando l'acconto del 85%.

Pertanto, **la disposizione va soppressa in quanto priva di copertura finanziaria**, fatto salvo che l'Amministrazione competente indichi una idonea copertura finanziaria per gli esercizi 2017 e 2018 e che il progetto di legge sia corrispondentemente modificato.

Art. 15. - Esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca e di acquacoltura.

La disposizione prevede che le indennità e i premi per l'arresto definitivo previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. n. 446 del 1997. Nella relazione tecnica si stima una perdita di gettito IRAP pari a **-1,4 milioni di euro per l'anno 2017 e -0.1 milioni di euro per l'anno 2018, priva di copertura finanziaria.**

Al riguardo, preso atto della quantificazione dell'onere, **la disposizione va soppressa**, fatto salvo che l'Amministrazione competente indichi una idonea copertura finanziaria per gli esercizi 2017 e 2018 e che il progetto di legge sia corrispondentemente modificato.

Si fa presente altresì che, **ove fosse reperita idonea copertura finanziaria, la disposizione andrebbe anche riformulata come segue:**

- al comma 1, sostituire le parole: *“previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014,”* con le seguenti parole *“concessi entro il 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 508/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,”*.

Ciò al fine di precisare l'ambito di applicazione dell'agevolazione e di ribadire il termine del 31 dicembre 2017, già previsto dal regolamento comunitario per la concessione delle indennità e i premi per l'arresto definitivo. Infatti, ove le misure in questione fossero procrastinate nel tempo dall'Unione europea, si determinerebbero, in assenza di un esplicito termine nell'ordinamento giuridico nazionale, maggiori oneri in termini di minori entrate, stimati per le vie brevi dal Dipartimento delle finanze, cui si rinvia, in -0,75 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Art. 16. - Esenzione dall'imposta di bollo.

Amplia il novero degli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 21-*bis* dell'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, estendendo tale agevolazione a tutte le domande e gli atti inerenti alla concessione di aiuti comunitari e nazionali dei settori della pesca e dell'acquacoltura. Nella relazione tecnica si stima, per l'abolizione dell'imposta di bollo, una perdita di gettito di circa **250.000 euro su base annua, priva di copertura finanziaria**.

Al riguardo, preso atto della quantificazione dell'onere, **la disposizione va soppressa**, fatto salvo che l'Amministrazione competente indichi una idonea copertura finanziaria e che il progetto di legge sia corrispondentemente modificato.

Art. 19 - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.

Comma 1-bis. (indicato come comma 2 nella RT) prevede che il Ministero delle politiche agricole predisponga progetti sperimentali volti a favorire la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.

Al riguardo, fermo restando che la norma andrebbe corredata da una specifica clausola di invarianza finanziaria, si fa presente che **la relazione tecnica non risulta esaustiva**, in quanto si limita a ribadire i contenuti della norma e ad asserire che non comporta oneri per la finanza

pubblica, senza fornire elementi che consentano di verificare la possibilità che le amministrazioni competenti possano far fronte a tali attività nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21. - Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette.

La disposizione modifica l'art. 2, comma 339, della legge n. 244/2007 integrando la composizione della Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta, di cui all'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, con tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri, in quanto la partecipazione non dà diritto a compenso alcuno, ma solo a rimborsi spese a carico dell'ente gestore a valere sulle risorse trasferite dal MATTM.

Al riguardo, fermo restando che sarebbe necessario modificare l'articolo con un'apposita clausola di invarianza, si fa presente che la **relazione tecnica non è esaustiva**, in quanto non fornisce alcun elemento che consenta di verificare se le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti anche alla copertura dei rimborsi spese per le tre unità che incrementano il numero dei componenti della Commissione.

Art. 22. - Pesca non professionale.

La norma prevede che i proventi derivanti dall'articolo in questione siano destinati per il 60% al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, per il 30% al fondo di cui all'art. 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 e per un ulteriore 10 % al CONI.

In ordine alla **relazione tecnica**, si rappresenta che la stessa **non risulta esaustiva**, in quanto non vengono forniti elementi per verificare la congruità delle risorse assegnate al CONI rispetto ai compiti che si intende attribuire a detto ente nonché la congruità delle risorse che si intendono assegnare al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge n. 296/2006 rispetto ai compiti che si intendono attribuire al Corpo delle capitanerie di porto.

Fermo restando quanto sopra, si ribadisce la necessità di modificare il testo come segue, per prevedere una norma di riassegnazione delle entrate versate al bilancio statale, oltre che per correggere un errato riferimento nel comma 4:

- al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole *“per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle politiche*

agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel presente comma";

- al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole "*comma 1 dell'articolo 2*" con le seguenti parole "*comma 1 dell'articolo 3*";

Art. 26. - Energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore.

Comma 1: prevede la possibilità di utilizzare anche per la produzione di energia elettrica l'acqua oggetto di concessione a scopo di acquacoltura, "*senza oneri aggiuntivi*". La relazione tecnica si limita a ripetere il contenuto della disposizione, senza fornire ulteriori chiarimenti.

Al riguardo si fa presente che la locuzione "*senza oneri aggiuntivi*" sembra configurarsi non come clausola di invarianza per la finanza pubblica, ma come esonero per i titolari della concessione di derivazione di acqua pubblica dai maggiori canoni eventualmente dovuti per il diverso utilizzo del bene ricevuto in concessione.

Pertanto, fermo restando che l'**attuale formulazione non è assentibile, si rappresenta la necessità di una integrazione della relazione tecnica a cura dell'Agenzia del demanio.**

Comma 2, introduce tra le imprese definite "energivore" anche le imprese di acquacoltura identificate con i codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00, ai fini delle agevolazioni connesse all'applicazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83/2012 (riduzioni di accisa e delle componenti tariffarie).

Si fa presente che la **relazione tecnica non risulta esaustiva**, in quanto dalla stessa non vengono acquisiti dati ed elementi che consentano di verificare se gli effetti delle disposizioni in esame in tema di determinazione delle aliquote di accisa siano sostenibili sulla base dei criteri individuati dal predetto decreto n. 83/2012, che escludono la possibilità di oneri a carico della finanza pubblica.

Sul punto, si rappresenta, pertanto, la necessità di acquisire una relazione tecnica del Dipartimento delle Finanze.

Art. 27. - Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura.

La relazione tecnica precisa che "*La norma ripristina quanto previsto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004, in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura*". In effetti, la disposizione stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di

piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, *“si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, aggiornati dagli indici ISTAT. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica”*.

Pertanto, la norma – peraltro non ben congegnata – ripristinando appunto nella sostanza la disciplina recata dall'art. 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, abrogata dall'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 154/2004, appare suscettibile di determinare **effetti finanziari negativi sulle entrate erariali rivenienti dai canoni in discorso**, in quanto sembra volta ad estendere le misure agevolate dei canoni di cui al richiamato D.L. n. 595/1995 anche alle imprese diverse dalle cooperative.

Pertanto, si ritiene necessario che la relazione tecnica quantifichi le minori entrate rivenienti dall'articolo in esame, per le quali occorre individuare idonei strumenti di copertura finanziaria. In proposito, si rimanda comunque anche alle valutazioni dell'Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 28 - Ripristino operatività Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

La disposizione ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, soppressa con l'art. 12 del decreto legge n. 95 del 2012. La relazione tecnica asserisce che il ripristino della soppressa Commissione non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in quanto la partecipazione alla Commissione è volontaria e gratuita ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dispone di un capitolo pertinente (capitolo 1413/MIPAAF)

Al riguardo, si fa presente che il **capitolo 1413/MIPAAF** (*“spese per il funzionamento tecnico degli organi previsti per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima”*) **non reca disponibilità**. Inoltre, la clausola di invarianza, mal formulata, non consente di escludere il riconoscimento ai componenti della Commissione di compensi, gettoni di presenza o, comunque, rimborsi spese.

Pertanto, **la disposizione comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura finanziaria.**

Con l'occasione, ad integrazione delle criticità sopra evidenziate ai fini della verifica negativa della relazione tecnica, si formulano di seguito ulteriori osservazioni sul testo e sulla relazione tecnica.

Articolo 10 (Licenza di pesca)

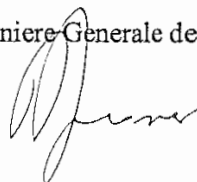
La disposizione in argomento interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa relativa alla licenza di pesca.

Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle finanze, che per le vie brevi ha confermato che dalla disposizione in esame non derivano effetti in termini di gettito, per eventuali integrazioni di quanto riportato nella relazione tecnica pervenuta.

Art. 24. - Rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura.

Ancorché la relazione tecnica precisi che *“La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*, si evidenzia che il previsto rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura, presentato dal titolare della concessione, ricorrendo determinati presupposti, *“nelle forme e nei termini dell'autocertificazione”*, appare volto a favorire, potenzialmente, il permanere del medesimo soggetto nell'utilizzo di un bene demaniale, peraltro, in base ad un procedimento che impone all'amministrazione competente un termine perentorio di 90 giorni entro cui effettuare le verifiche del caso. In proposito, atteso che la disposizione verte in materia di concessioni di beni del demanio marittimo, considerato 'risorsa scarsa', si reputa utile segnalare che la stessa potrebbe rivelarsi non in linea con i principi del diritto comunitario di tutela della concorrenza e parità di trattamento, alla base delle censure a suo tempo formulate dall'Unione Europea – con conseguente avvio di apposita procedura di infrazione – in relazione al cosiddetto diritto di insistenza, sia pure nel diverso ambito delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative. Ad ogni buon conto, sul punto si rinvia anche alle valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia del Demanio.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0035338/2016

C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon. Interventi per il settore ittico. Testo unificato

RELAZIONE TECNICA

(Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articolo 1 (Finalità)

Il **comma 1** illustra le finalità del provvedimento che è quella di incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, e sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre. La norma non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 (Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

Il **comma 1** reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia e ad introdurre le modifiche necessarie al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura.

Il **comma 2** detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega.

Il **comma 3** prevede le relative disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.

Il **comma 4** prevede che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, in linea con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 196 del 2009, che stabilisce che qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sia effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 (Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

Il **comma 1** istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finanziato con le risorse derivanti da una quota del pagamento del contributo

Prot: RGS 0035338/2016

annuo per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in mare, pari al 60 per cento come previsto dall'articolo 22, comma 4.

I proventi derivanti dal pagamento del contributo (a seguito della prevista comunicazione) che i soggetti esercenti la pesca sportiva e ricreativa in mare - di cui al secondo comma dell'art. 22 - sono tenuti a pagare sulla base della norma in questione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

In particolare, una quota delle risorse pari al 60 per cento è destinata al fondo per lo sviluppo della filiera ittica previsto al comma 1 dell'articolo 2; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 e è utilizzata anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto ed infine una quota del 10 per cento è destinata alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI.

Si tratta di nuove entrate per il Bilancio dello Stato che, in questa fase, non è possibile quantificare in considerazione del fatto che non è possibile prevedere con certezza quanto soggetti confermeranno o formalizzeranno la comunicazione di cui all'art 22 comma 2. Si segnala tuttavia che con il decreto ministeriale del 6 dicembre 2010 è stato istituito una sorta di censimento finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare e che da questo censimento sono risultati circa 800.000 pescatori sportivi/ricreativi.

Il **comma 2** prevede le finalità del predetto Fondo. Tra di esse in particolare: realizzazione di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali; ristrutturazioni finanziarie e produttive; interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici; di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio.

Il **comma 3** prevede che con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individui, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4 (Interventi a favore della filiera ittica).

Il **comma 1** reca una novella all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226. La disposizione interviene sulla destinazione delle risorse stanziata dal decreto legislativo n. 226 del 2001, prevedendo che, a decorrere dal 2017, le stesse siano destinate ad imprenditori ittici, singoli, organizzati in associazioni professionali di categoria, e associati, che applicano il relativo CCNL, o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura, per la realizzazione di programmi volti alla tutela del consumatore, della concorrenza e alla promozione dell'aggiornamento professionale

In particolare, è prevista la realizzazione di programmi finalizzati:

Prot: RGS 0035338/2016

a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

b) alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori;

c) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente.

Le risorse destinate all'imprenditore ittico di cui al comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 226 del 2001 sono destinate alla realizzazione di programmi volti alla tutela del consumatore, della concorrenza e alla promozione dell'aggiornamento professionale.

In particolare, si segnala che le risorse in questione si riferiscono a un capitolo di bilancio ministeriale relativo alla parte "*Interventi*" (Cap. 1482) nel settore della pesca e che la copertura per i previsti interventi a favore della filiera ittica dovrà necessariamente essere individuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigenti sul richiamato capitolo.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2**, reca una novella all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, intervenendo sulla disciplina relativa alla definizione di imprenditore agricolo prevedendo che all'imprenditore ittico si applichino le disposizioni concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, in quanto compatibili.

Il **comma 3**, reca una novella all'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, prevedendo che anche ai soggetti legati dal vincolo familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato sono assicurati ai fini previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro.

Il **comma 4**, reca una novella all'articolo 4, comma 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413, prevedendo l'estensione soggettiva della copertura pensionistica prevista per i lavoratori marittimi anche ai soggetti legati dal vincolo familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile.

Non è possibile, allo stato, effettuare una stima della platea dei destinatari delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e dei relativi costi per la finanza pubblica.

Articolo 5 (Programmazione negoziata).

Il **comma 1** prevede che nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza siano definiti gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Si conferma che tale disposizione non pregiudica la realizzazione di eventuali piani di spesa

Prot: RGS 0035338/2016

già avviati o finanziati. La norma non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua una quota da destinare agli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Nell'ambito di tale quota, almeno il 30 per cento delle risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Si evidenzia che sulla base delle normative vigenti (legge n. 488 del 1992, delibera CIPE del 25 febbraio 1994, delibera CIPE del 21 marzo 1997, articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 1998 e delibera CIPE dell'11 novembre 1998) in ambito di politica di programmazione economica nazionale la titolarità dell'azione di programmazione è specificamente conferita al Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, è previsto (legge n. 488 del 1992) che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, definisca i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie.

Articolo 6. (Distretti di pesca).

Il **comma 1** sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, prevedendo una disciplina in materia di distretti ittici, volta a garantire una gestione razionale delle risorse ittiche.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 (Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

Il **comma 1** prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con apposita convenzione, stipulata senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato, possa dare incarico ai CASP di effettuare attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.

Il **comma 2** specifica che i centri (CASP) sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali. Si conferma che la costituzione e il funzionamento dei medesimi Centri non comporti oneri anche con riferimento agli enti territoriali, al fine di garantire la complessiva neutralità per la finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede che con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività.

Prot: RGS 0035338/2016

Il **comma 4** precisa che i CASP, la cui attività non deve determinare oneri per l'erario, sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia di assistenza fiscale svolta dai centri di assistenza fiscale (CAF), di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il **comma 5**, ai fini dell'applicazione della disposizione da una definizione più specifica di associazioni rappresentative delle imprese di pesca.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8 (Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).

Il **comma 1** prevede che i compiti e le funzioni di promozione della cooperazione e promozione dell'associazionismo previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154 possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9. (Riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca).

Il **comma 1** interviene sul riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, prevedendo che almeno il 30 per cento di tali risorse sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura.

La norma interessa risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, introducendo esclusivamente dei nuovi criteri per la loro destinazione. In quanto tale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10 (Licenze di pesca)

Il **comma 1** interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa per le licenze di pesca prevedendo le modalità di pagamento della stessa. Mantenendo la norma l'impianto vigente secondo cui la tassa è dovuta ogni otto anni, essa non comporta una perdita di gettito.

Il **comma 2** specifica che la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

Il **comma 3** prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano definite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, nonché i criteri di valutazione, le variazioni

Prot: RGS 0035338/2016

sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.

Il **comma 4**, prevede, nelle more del rilascio della nuova licenza di pesca, il rilascio di un'attestazione che abiliti temporaneamente all'esercizio della pesca.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11 (Prodotti della pesca)

Il **comma 1** prevede che gli operatori ittici hanno facoltà di utilizzare cassette standard, al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella europea relativamente alla pesatura dei prodotti della pesca freschi e surgelati nonché la pesatura dei prodotti della pesca trasbordati e la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco.

Il **comma 2** dispone che, al fine di garantire l'osservanza dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli operatori debbano apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.

Le richiamate disposizioni non comportano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12 (Agevolazioni in favore del lavoro autonomo).

Il **comma 1** estende ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura le iniziative realizzate ai sensi della legge n. 144 del 1999, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo.

Il **comma 2** prevede che le modalità di individuazione degli interventi, delle spese ammissibili e dei progetti finanziabili.

Art. 13 (Cassa integrazione).

Il **comma 1** estende le disposizioni in materia di cassa integrazione di cui alla legge n. 457 del 1972 al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, e al personale dipendente di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.

Il **comma 2** prevede le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

Art. 14 (Misure di razionalizzazione fiscale e tributaria).

Il **comma 1** estende alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse, il regime speciale IVA attualmente previsto per i produttori agricoli. La disposizione estende, anche al settore della pesca marittima nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle

Prot: RGS 0035338/2016

esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, la possibilità di optare per il regime speciale IVA, di cui all'articolo 34 del D.P.R. 633/1972, attualmente previsto per i produttori agricoli e per coloro che esercitano la pesca di acqua dolce.

Al riguardo, dall'analisi dei dati dell'archivio IVA relativo all'anno d'imposta 2013, nell'ambito dell'attività di pesca marina e acquacoltura in acque salate e salmastre (codice attività 03.11.00 - *Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi*), si stima una perdita di gettito IVA di circa 10,6 milioni di euro.

Il comma 1 del provvedimento proposto estende l'applicazione del regime speciale agricolo IVA di cui all'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche a fattispecie che attualmente non godono di tale trattamento.

Il comma 2 prevede nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017, alcune agevolazioni fiscali a favore delle stesse imprese ittiche.

La lettera a), comma 2, della disposizione in esame consente, per i periodi di imposta 2016 e 2017, alle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari di applicare il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi di cui alla Finanziaria 2015; mentre **la lettera b)** dello stesso comma consente di apportare una riduzione del reddito imponibile derivante dai parametri pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa.

Per la valutazione della perdita di gettito sono stati utilizzati i dati relativi alle dichiarazioni UNICO2014 presentate dagli imprenditori ittici individuali, in forma associata o societaria individuati mediante codice attività ATECO dai quali si è ottenuta **una stima della perdita di gettito IRES/IRPEF nel 2016 e nel 2017 pari a quasi -0,5 milioni di euro** da parte di 279 soggetti (la perdita IRAP derivante dall'opzione per il regime agevolato è di importo trascurabile). Pertanto, considerando un acconto del 75%, l'andamento degli effetti finanziari è il seguente (in milioni di euro):

	2016	2017	2018	2019
IRPEF/IRES	0	-0,8	-0,5	0,3

Il comma 2, **lettera c)** prevede l'applicazione di una aliquota Irap dell'1,9% nei confronti delle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.

Per la stima degli effetti finanziari, sono state analizzate le dichiarazioni Irap 2014 nei confronti dei soggetti che esercitano le seguenti attività:

Codice attività	Descrizione
-----------------	-------------

Prot: RGS 0035338/2016

031100	Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
031200	Pesca in acque dolci e servizi connessi
032100	Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
032200	Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

Nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato l'aliquota ordinaria del 3,9% è stato rilevato un ammontare di base imponibile di circa 110 milioni di euro. Pertanto una riduzione dell'aliquota Irap di 2 punti percentuali determinerebbe una corrispondente **diminuzione dell'Irap di competenza annua di circa 2,2 milioni di euro**. Considerando un acconto del 85%, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2016	2017	2018	2019
IRAP	0	-4,1	-2,2	-2,2

Art. 15. (Esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca e di acquacoltura).

Il **comma 1** esclude dalla formazione del valore della produzione netta, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP per le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le indennità e i premi per arresto definitivo dell'attività di pesca previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014. La norma fa riferimento agli aiuti previsti dal Regolamento (UE) N. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). L'articolo 34 del Regolamento è riferito all'arresto definitivo delle attività di pesca, secondo il quale il FEAMP può erogare le misure di sostegno. Tali contributi, ai sensi dell'articolo in oggetto, possono essere concessi fino al 31 dicembre 2017. La dotazione finanziaria complessiva per l'Italia è pari, per il periodo 2014-2010, a 537 mln di euro, di cui oltre 215 mln di euro destinati all'obiettivo tematico di tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse (OT 6). Nell'ambito di questo obiettivo la dotazione relativa all'arresto definitivo è di circa a 40 mln di euro, comprensivi dei contributi per assistenza tecnica (Fonte: Servizio di Valutazione del PO FEAMP del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale).

Pertanto, nell'ipotesi prudenziale che tutte le indennità vengano elargite nel biennio 2016 e 2017 si può prudenzialmente stimare una perdita di gettito di circa **1,5 milioni di euro complessivi**.

Considerando un acconto del 85%, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

Prot: RGS 0035338/2016

	2016	2017	2018
IRAP	0	-1,4	-0,1

Art. 16. (Esenzione dall'imposta di bollo).

La disposizione in esame estende i casi di esenzione dall'imposta di bollo, anche alle domande e atti relativi alla concessioni di aiuti comunitari e nazionali ai settori della pesca e dell'acquacoltura. La disposizione in esame prevede di esentare dall'imposta di bollo in modo assoluto tutte le domande e gli atti inerenti alla concessione di aiuti comunitari e nazionali dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

Dagli archivi in possesso all'Anagrafe Tributaria, risulta che il settore in esame in Italia possa riguardare circa 15.500 unità. Considerando che le domande e gli atti sopra citati scontano, ad attuale legislazione, una marca da bollo da 16 euro ed ipotizzando, come ipotesi estrema e in mancanza di dati puntuali, che annualmente tutti i sopra citati contribuenti presentino una domanda o un atto inerente alla concessione di aiuti comunitari e nazionali, si stima, per l'abolizione dell'imposta di bollo, una perdita di gettito di circa 250.000 euro su base annua.

Art. 17. (Attività di pesca-turismo e ittiturismo).

Il **comma 1** interviene sulla disciplina della pesca-turismo, demandando il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18 (Misure di semplificazione e di collaudo).

La disposizione reca una serie di misure di semplificazioni in materia di sicurezza. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **comma 1**, in fatti, riguarda l'attività di organismi già previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485), competenti a svolgere funzioni connesse alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza delle condizioni di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali. I commi 2 e 3, concernenti dotazioni di sicurezza aggiuntive per le unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata (aggiuntive rispetto a quelle già rese obbligatorie dal d.m. 218//2002) introducono dei precetti destinati alle imprese armatoriali ed ai comandanti delle unità di pesca, aventi ad oggetto la predisposizione di dotazioni di salvataggio e radio elettriche ulteriori rispetto a quelle già possedute.

Prot: RGS 0035338/2016

Art. 19. (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI).

Il **comma 1** disciplina il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti provenienti dai pescherecci. Da tali attività non derivano oneri per il bilancio dello Sato in quanto il contributo sarebbe posto a carico degli utenti. Con riferimento a tale disposizione, sono esclusi oneri a carico di soggetti pubblici.

Il **comma 2**, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, predisponga, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20 (Vendita diretta).

Il **comma 1** dispone che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale, individuando i requisiti di onorabilità che i predetti devono possedere. Dispone, altresì, che l'attività può riguardare anche prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici. Conseguentemente, modifica la lettera g) dell'art.4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, che attualmente prevede l'esclusione dalla disciplina che regola l'attività commerciale i soggetti in discorso.

Il **comma 2** specifica che tale disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

Il **comma 3** esclude dall'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.

Il **comma 4 e 5** recano alcuni interventi di semplificazione in materia di vendita dei prodotti della pesca.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21 (Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).

Il **comma 1** disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette. Si evidenzia che la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto la partecipazione alla commissione di riserva è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsioni di compensi, comunque denominati, né a gettoni di presenza. Sono previsti solamente rimborsi spese per i membri della commissione, che rimangono a

Prot: RGS 0035338/2016

carico del soggetto gestore dell'area marina protetta a valere sulle risorse finanziarie ad essa trasferita annualmente dal Ministero dell'ambiente.

Art. 22 (Pesca non professionale).

La disposizione interviene sulla disciplina della pesca non professionale, introducendo un contributo economico a carico di chi intenda esercitare l'attività di pesca sportiva. Il pescatore sportivo è già tenuto, in forza delle previsioni ministeriali 6 dicembre 2010 e s.m.i., ad effettuare una comunicazione on line attraverso il sito istituzionale del MIPAAF o, in alternativa, all'Autorità marittima. Tale comunicazione, ad oggi prevista solo per finalità statistiche, diviene, con la novella introdotta dall'articolo in esame, un obbligo sanzionatorio in via amministrativa, al quale si ricollega il versamento del contributo di cui al comma 3. Pertanto, l'articolo in esame non prevede e/o introduce nuove attività e/o nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione competente, attesa che – per quanto di stretta competenza dell'Autorità marittima – gli Uffici marittimi territoriali già svolgono, facendovi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio da imputarsi al capitolo 2106/10 (spese di ufficio), attività di ricezione e verifica delle comunicazioni in parola, così come, per i profili sanzionatori, rientra nelle ordinarie attività d'istituto del Corpo delle capitanerie (ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4) l'esercizio della vigilanza e del controllo su tutte le attività di pesca, professionale e sportiva, attività d'istituto che, anzi, potranno essere sostenute anche grazie all'incremento di entrata rappresentata dalla quota annua del 30 per cento del gettito derivante dal contributo versato dai pescatori sportivi.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** stabilisce che una quota pari al 60 per cento proventi derivanti dal pagamento del contributo è destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica istituito dal comma 1 dell'articolo 2; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 e è utilizzata anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto; una quota del 10 per cento è destinata alla pesca sportiva, la cui gestione viene affidata al CONI.

Non si dispone di ulteriori elementi al fine di verificare se detti compiti assumano portata innovativa o per confermare la congruità delle risorse assegnate rispetto ai medesimi compiti.

Articolo 23 (Delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva)

Prot: RGS 0035338/2016

Il **comma 1** reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare un decreto legislativo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo.

Il **comma 2** detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega.

Il **comma 3** individua la procedura per l'adozione dei decreti legislativi.

Le disposizioni recate dall'articolo 23 sono volte a conferire una delega di carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 24 (Rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura).

La disposizione interviene sulla disciplina delle concessioni demaniali ad uso acquacoltura, prevedendo alcune ipotesi di rinnovo a mezzo di autocertificazione, qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura successive modifiche alle opere e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 25 (Rinnovo autorizzazione allo scarico degli impianti di acquacoltura)

La disposizione intende semplificare le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura.

In particolare, essa semplifica gli adempimenti a carico dell'utente/concessionario, non prevedendo nuovi o maggiori oneri posto che interviene sull'iter procedimentale relativo al regime amministrativo del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque di ricircolo impiegate per l'acquacoltura, limitando la necessità di documentare lo stato delle opere oggetto della concessione ai soli casi in cui siano state apportate variazioni rispetto alla condizione iniziale della concessione. Ciò, anche in considerazione della circostanza, laddove l'articolo fa riferimento alla "pubblica amministrazione concedente", deve intendersi l'ente territoriale/ locale al quale per effetto del decreto legislativo n. 152 del 2006 ricade la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico.

Si conferma quindi che non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri sono posti interamente a carico del soggetto richiedente il rinnovo dell'autorizzazione.

Articolo 26 (Energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore).

Il **comma 1** prevede che i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

Prot: RGS 0035338/2016

Il comma 2 prevede che le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00 sono inserite fra le imprese “energivore”, come definite e classificate dall’articolo 39 del decreto-legge n.83 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134: imprese a forte consumo di energia, individuate in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell’energia sul valore dell’attività d’impresa ai sensi del D.M. 5 aprile 2013.

Tale disposizione non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato.

Articolo 27 (Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura).

La norma ripristina quanto previsto prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004, in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura.

Articolo 28 (Ripristino operatività Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell’acquacoltura).

La disposizione ripristina l’operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell’acquacoltura, continuando a svolgere le funzioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Con apposito decreto ministeriale è previsto che siano individuate le regole di funzionamento della Commissione Consultiva Centrale della Pesca, nonché la nomina dei componenti, che partecipano alle riunioni a titolo esclusivamente volontario e gratuito.

Si segnala che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dispone di un pertinente capitolo di bilancio (1413) relativo alla richiamata dotazione finanziaria.

Si conferma che l’operatività di detta Commissione non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente (articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, decreto ministeriale 28 maggio 2009).

Articolo 29 (Pesca del tonno rosso)

L’articolo 29 in tema di Pesca del tonno rosso statuisce che a decorrere dal 1 gennaio 2018, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali attribuite con decreto ministeriale 17 aprile 2015, l’eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all’Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70% del suddetto incremento.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La confluenza della pesca del tonno rosso, in riferimento al 2017, con gli esiti delle attività di monitoraggio e di controllo, nonché delle attività di gestione.

43

UFFICIO

DELEGATO

20 APR 2016

Il Delegato
[Firma]

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**


*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL
LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VIII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze
19 APR. 2016
1-2360
Roma, 19 APR. 2016

Prot. Nr. 34350
Rif. Prot. Entrata Nr
Allegati:
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo

SEDE

All'Ufficio Legislativo Economia

SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: Schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati *Atto 277*

Si fa riferimento alla scheda tecnica del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati al Decreto legislativo indicato in oggetto. In merito ai chiarimenti richiesti si rappresenta quanto segue:

- **Articolo 1.** Si conferma che dalla disposizione non sono ascritti effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica in quanto i relativi risparmi saranno programmaticamente destinati alle esigenze della Difesa.
- **Articolo 10, comma 1, lettera b) e articolo 11, comma 1, lettera c),** (modifiche agli artt. 2209-octies e 2259-ter, comma 7 del codice dell'ordinamento militare). La disposizione in esame anticipa dal 2020 al 2017 la possibilità di finanziare, rispettivamente, il fondo per l'efficienza del servizio istituzionale destinato al personale militare non dirigente e i fondi per la retribuzione della produttività del personale civile non dirigente con quota parte dei risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare. Il Servizio Bilancio chiede di

valutare la compatibilità finanziaria dei discendenti oneri. Al riguardo, si precisa che l'entità della spesa in esame potrà essere determinata solo a consuntivo ed è, comunque, subordinata all'accertamento dei risparmi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria.

Articolo 5, comma 1, lettera b) - articolo 1084 del COM. La disposizione in esame rappresenta un correttivo al Codice circa gli effetti derivanti dall'applicazione del comma 258, della legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che, quale misura di contenimento della spesa pubblica, ha previsto l'abrogazione delle promozioni alla vigilia per il personale in servizio escludendo, indirettamente, la possibilità di attribuire tale promozione, limitatamente a quota parte del personale appartenente al solo ruolo ufficiali, in caso di decesso o di permanente inidoneità per cause di servizio. Infatti, la RT alla predetta legge di stabilità, ha scontato risparmi solo con riferimento al personale cessato dal servizio per raggiunti limiti di età. Pertanto, la disposizione in esame non arreca alcun peggioramento ai saldi di finanza pubblica.

Articolo 5, comma 1, lettera i), (quadro II, Tabella 4, allegata al COM). La disposizione in esame, interviene su un numero limitato di ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri destinatari di un trattamento economico dirigenziale per aver maturato oltre 15 anni di servizio dalla nomina ad ufficiale (c.d. omogeneizzazione stipendiale). Pertanto, gli effetti economici della promozione in esame non sono finanziariamente rilevanti.

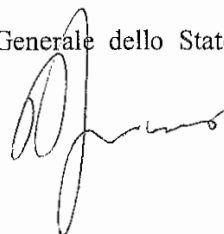
Articolo 9, comma 1, lettera e) - articolo 1798 COM. La disposizione in esame modifica l'articolo 1798 del COM, stabilendo che al personale ivi contemplato (allievi) spetti una paga netta giornaliera commisurata al 70 per cento dello stipendio parametrico del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente. Nell'attuale formulazione, il predetto articolo rinvia alla normativa vigente circa l'individuazione della citata percentuale; normativa che è stata modificata e abrogata nel corso degli anni, rendendo il quadro normativo di riferimento non del tutto puntuale. Il Servizio Bilancio chiede di confermare l'invarianza finanziaria della previsione in esame, tenuto conto che l'articolo 1798 del COM non indica espressamente, nella sua formulazione vigente, una determinata percentuale di riferimento. Al riguardo, tenuto conto che, nell'attuale quadro normativo, come sopra descritto, le amministrazioni interessate hanno applicato, in via amministrativa, la percentuale che viene indicata come modifica al COM (70 per cento), la disposizione in esame non produce effetti sui tendenziali di finanza pubblica.

Inoltre, il Servizio Bilancio chiede di conoscere se è da ritenersi ispirato al principio della prudenza l'utilizzo dei risparmi derivanti dall'abrogazione delle promozioni annuali extra-organico al grado di Colonnello (SPAD), al fine di compensare oneri derivanti da altre disposizioni contenute nel provvedimento in esame (creazione di una posizione aggiuntiva nel grado di maggior generale ed incremento del contingente di personale collocabile anticipatamente in ausiliaria). Al riguardo, si rappresenta che la stima dei risparmi derivanti dalla proposta di abrogazione delle promozioni a SPAD, è stata effettuata in relazione alle promozioni previste a legislazione vigente la cui spesa è inclusa nei tendenziali di finanza pubblica.

Infine, per quanto attiene alla determinazione degli effetti netti sui saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle attuali aliquote contributive e fiscali, la percentuale di riferimento si attesta a circa il 51,5 per cento per il personale in servizio ed a circa il 75% per il trattamento di quiescenza.



Il Ragioniere Generale dello Stato





MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: Verifica delle quantificazioni - Atto Governo n. 277, recante schema di decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012, concernente *“Revisione dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione”*.

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 00100 ROMA
 - Ufficio di Gabinetto
 - Ragioneria generale dello Stato

e per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 00100 ROMA
 - DAGL;
 - DRP

In esito alla verifica delle quantificazioni in oggetto, si allega una tabella analitica con i chiarimenti richiesti.

IL CAPO UFFICIO
(Gen. D. C. Paolo ROMANO)

**ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI
LEGISLATIVI 28 GENNAIO 2014, N. 7 E N. 8 (ATTO N. 277)**

DOSSIER CAMERA DEI DEPUTATI SU EFFETTI QUANTITATIVI FINANZIARI

ESAME V COMMISSIONE BILANCIO

Tematica	Osservazioni dossier	Chiarimenti
Articolo 1	Opportunità di conferma del carattere addizionale delle risorse scaturenti dall'articolo 1 del provvedimento rispetto ai risparmi derivanti dal decreto-legge n. 95 del 2012.	In relazione all'articolo 1, si conferma quanto affermato nelle RT di accompagnamento ai decreti legislativi n. 7 e 8 del 2014 e al provvedimento in esame circa il carattere effettivamente addizionale, rispetto ai risparmi scontati con riferimento al decreto-legge n. 95 del 2012, delle risorse derivanti dalla rimodulazione in riduzione degli assetti ordinativi e organizzativi dello strumento militare di cui alla legge n. 244 del 2012, programmaticamente destinate alle esigenze della Difesa a mente dell'articolo 4 della legge medesima.
Modifiche apportate agli artt.: - 2209- <i>octies</i> (Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare) - 2259- <i>ter</i> (Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile)	Considerato che la relazione tecnica afferma che per gli eventuali oneri derivanti da tali previsioni la copertura potrà essere assicurata utilizzando quota parte delle disponibilità annualmente accertate (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 244/2012) con particolare riferimento a quelle derivanti dalle riduzioni effettive del personale militare civile, appare opportuno acquisire elementi circa la prevedibile entità di detti oneri nonché una valutazione del Governo in merito alla compatibilità sotto il profilo finanziario della copertura di tali possibili oneri nell'ambito della complessiva procedura di accertamento e riutilizzo dei risparmi indicata dal citato art. 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012.	Con riferimento alle previsioni modificative, in senso estensivo, della già prevista possibilità di finanziare entro un "range" percentuale prefissato il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali destinato al personale militare non dirigente delle Forze armate e i fondi per la retribuzione della produttività destinati al personale civile non dirigente della Difesa con una quota degli effettivi risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, si precisa che l'entità degli eventuali, connessi oneri potrà essere determinata solo a seguito dell'annuale accertamento dei predetti risparmi ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012. Considerato che gli oneri si determineranno eventualmente solo in misura percentuale rispetto ai risparmi accertati, non si intravedono problemi di compatibilità sotto il profilo finanziario.

Tematica	Osservazioni dossier	Chiarimenti
Articolo 1084 del COM (Personale militare che cessa dal servizio per infermità)	Con tale previsione viene superata la limitazione che a normativa vigente circoscrive l'accesso a tale beneficio ai militari appartenenti a specifici ruoli, derogando al comma 258 della legge n. 190/2014, al quale sono peraltro ascritti effetti permanenti di risparmio ai fini dei saldi. Verificarne effettiva neutralità finanziaria	La proposta è volta a colmare una carenza normativa che esclude solo gli ufficiali in servizio permanente dall'istituto della promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, in caso di decesso o <u>permanente inidoneità al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative</u>. Tale evidente discrasia si è determinata con all'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che ha abrogato l'articolo 1076 del COM, in base al quale gli ufficiali delle Forze armate cessati dal servizio permanente perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti per causa di servizio erano comunque promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del giudizio di permanente inabilità o del decesso. La novella non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto costituisce una mera misura di coordinamento normativo, la cui neutralità finanziaria è suffragata dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (atto Camera 2679) che, nel quantificare i risparmi conseguenti all'abrogazione delle "promozioni alla vigilia" di cui all'articolo 1076 del COM, non considerava l'ipotesi straordinaria della promozione conseguente all'inabilità al servizio incondizionato o al decesso per causa di servizio, ma unicamente le fattispecie legate alle ordinarie dinamiche di progressione di carriera.
Riduzione da 10 a 9 anni dell'anzianità minima di grado richiesta ai fini dell'avanzamento a maggiore per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei	Verificarne effettiva neutralità finanziaria, in relazione alle eventuali accelerazioni nelle progressioni di carriera che potrebbero determinare un accesso anticipato al godimento dei benefici economici connessi al grado.	I destinatari della disposizione, avendo già maturato di norma almeno 15 anni dalla nomina ad ufficiale, percepiscono la cosiddetta "omogeneizzazione stipendiale" (ossia il trattamento economico da Colonnello), per cui la promozione anticipata a Maggiore non comporta variazioni retributive; quindi si conferma la neutralità finanziaria dell'intervento.

Tematica	Osservazioni dossier	Chiarimenti
carabinieri (articolo 5, comma 1, lettera i). Art. 1798 del COM (Paghe allievi scuole militari)	Verificare effettiva neutralità finanziaria	La vigente normativa, ai fini della determinazione delle paghe degli allievi in parola, le rapporta alle "misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrico del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente". Al riguardo si sottolinea che: • il personale in argomento è destinatario delle norme di trattamento economico dei volontari in ferma biennale (VFB - vds. nota alla tab. B allegata alla legge 958/1986); • il trattamento economico dei VFB era stato assimilato a quello spettante ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4 - art. 24 della legge 226/2004); • la relativa misura percentuale, rispetto al valore della retribuzione mensile del volontario in servizio permanente (VSP), è del 70% (art. 15 legge 226/2004 e tab. B allegata alla legge), ma al momento non è riportata nel COM. Per quanto sopra, si conferma che: • al di là del vuoto normativo temporaneamente determinatosi a seguito dell'abrogazione e del solo parziale riassetto della predetta normativa nel COM, già attualmente le paghe corrisposte al personale in esame sono rapportate, come in passato, al 70% del trattamento economico del grado iniziale dei VSP; • conseguentemente la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri. La novella è dunque effettivamente caratterizzata da neutralità finanziaria.
Modalità quantificazione risparmi	Acquisizione dell'avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell'utilizzo in via previsionale dei risparmi provenienti dall'abrogazione delle promozioni a Colonnello dei Tenenti colonnelli SPAD, anche in mancanza della procedura di	Preliminarmente si precisa che la procedura di accertamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) della legge n. 244 del 2012 è funzionale all'esigenza di verificare annualmente i reali risparmi discendenti dall'effettivo e progressivo conseguimento, entro l'anno 2024, dei previsti obiettivi di

Tematica	Osservazioni dossier	Chiarimenti
	accertamento dei risparmi medesimi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) della legge n. 244 del 2012, per la creazione di una eventuale posizione soprannumeraria da Maggior generale nei corpi sanitari e di commissariato delle forze armate e per l'incremento dei contingenti di personale collocabile in ausiliaria a domanda a 5 anni dal limite di età. Con riguardo alla quantificazione degli effetti netti sia dei risparmi per le mancate promozioni dei colonnelli SPAD sia degli oneri per erogazioni anticipate del TFS, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le aliquote tributarie e contributive applicate ai corrispondenti effetti lordi.	revisione strutturale e di riduzione del personale. L'abrogazione delle promozioni a Colonnello dei Tenenti colonnelli SPAD comporta invece risparmi esattamente quantificabili a priori e quindi contestualmente impiegabili già da subito al finanziamento di altre misure, com'è prudenzialmente avvenuto. In merito alle aliquote tributarie e contributive applicate per la quantificazione dei risparmi derivanti dalle mancate promozioni dei colonnelli SPAD e per gli oneri delle erogazioni anticipate del TFS da corrispondere al personale collocato anticipatamente in ausiliaria, si precisa quanto segue: - sulla differenza del costo medio tra il T.Col. +25 ed il Colonnello +25 (risparmi SPAD) è stata convenuta un'aliquota complessiva per le ritenute tributarie e contributive pari al 51,5%, determinata considerando l'applicazione delle aliquote contributive (cassa statali variabile dall'8,88% al 10,65%; cassa previdenza 2%; fondo credito 0,35%) e delle ritenute fiscali nello scaglione reddituale corrispondente al 41%, applicato sugli emolumenti al netto delle ritenute previdenziali; - sul TFS non sono stati calcolati oneri contributivi in quanto non dovuti, mentre per la determinazione degli oneri fiscali si è tenuto conto del regime agevolato del quale l'istituto beneficia (aliquota media che incide solo su parte dell'importo, in presenza di una quota esente) ed è stata convenuta l'applicazione di un'aliquota del 25%.

ALTRO

Tabella PAG. 15 DEL DOSSIER

Eliminare refuso ultima colonna

Risparmi complessivi (TFS+retribuzioni) per riduzione promozioni da Ten. Col. a Col. SPAD (*)	Il valore 14.508 euro non è riferito al periodo dal 2023 al 2013 bensì a quello dal 2023 al 2025
--	---